

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

687° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	18
7 ^a - Istruzione.....	»	40
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	57
10 ^a - Industria.....	»	66

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	69
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	75
Mafia	»	77
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	78
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	106

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i>	110
--	-------------	-----

COMMISSIONI 7^a E 13^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

7^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario D'ANDREA, il quale dichiara preliminarmente di condividere la sollecitazione del relatore per la 7^a Commissione Pappalardo a compiere uno sforzo corale per approvare definitivamente il provvedimento prima della fine della legislatura, apportandovi i correttivi la cui necessità è emersa nel corso della discussione generale. Fra questi, ricorda le diverse esigenze di distinguere gli interventi di prosecuzione del programma giubilare fuori dal Lazio rispetto alla variegata tipologia prevista, di evitare che la programmazione a regime si sovrapponga a quella già rientrante nella sfera di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, di correlare le ambizioni del provvedimento alle effettive disponibilità finanziarie, di raccordarlo con la norma contenuta nell'ultima legge finanziaria che finalizza una

parte dei fondi delle società concessionarie di autostrade ad interventi straordinari su beni culturali.

Conviene pertanto con la fissazione del termine per gli emendamenti alla settimana prossima, cui si augura faccia seguito un *iter* sollecito.

Quanto agli altri suggerimenti emersi nel dibattito, egli raccoglie la necessità di privilegiare itinerari alternativi e minori.

Sull'ottimizzazione delle risorse, egli richiama l'esperienza positiva degli accordi di programma-quadro, esecutivi delle intese di programma-quadro, cui il Ministero sta facendo ricorso sempre più frequentemente per raccordare le diverse potenzialità finanziarie senza esautorare i diversi soggetti (Stato, regioni, enti locali quando aderiscono) dalle rispettive competenze. Anche con riferimento al provvedimento in esame, egli ritiene utile un più stretto collegamento con detta metodologia, al fine di superare molte delle legittime perplessità manifestate. Saluta quindi con favore qualunque risorsa aggiuntiva, a condizione di non dare nuovamente vita a forme di intervento ormai superate, che pregiudicherebbero la summenzionata nuova linearità.

Quanto infine al richiamo alle norme di sicurezza, egli ricorda che il Governo – proprio in esecuzione di significativi provvedimenti in tal senso varati dal Parlamento – sta mettendo a punto il piano nazionale per la sicurezza dei beni culturali, che prevede fra l'altro l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili non più in regime di precarietà ma con un rapporto di lavoro regolare presso associazioni temporanee di imprese.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per la sua replica e conviene con le osservazioni rese sull'opportunità di rafforzare lo strumento degli accordi di programma, in quanto realizzano una opportuna convergenza non solo economica ma anche e soprattutto programmatica fra Governo, regioni ed enti locali. Ricorda poi che resta fissato a mercoledì 31 gennaio, alle ore 20, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

624^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 gennaio, con la formulazione, da parte della relatrice, del parere sugli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge n. 3236 e pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

La relatrice DENTAMARO, illustrato il subemendamento 8.500/4, formula un parere contrario sul subemendamento 8.500/9, mentre invita i presentatori al ritiro del subemendamento 8.500/6 che ritiene superfluo essendo sufficiente il richiamo a quanto previsto dall'articolo 2367 del Codice civile.

Formula invece un parere favorevole sul subemendamento 8.500/12, purché venga riformulato come aggiuntivo. Illustra quindi il subemendamento 8.500/2, che estende anche agli avvocati la possibilità di gestire l'attività economica di cui l'interessato sia titolare esclusivo, nonché il subemendamento 8.500/3.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI il quale, alla luce della valutazione contraria della relatrice sui subemendamenti più qualificanti da lui presentati all'emendamento 8.500, chiede quale sia l'avviso della relatrice relativamente al problema della revoca del gestore.

Al quesito la RELATRICE replica osservando che nella sua proposta si fa riferimento alle ordinarie regole del diritto societario, tenendo conto che il gestore esercita i poteri dell'azionista.

Riprendendo la sua esposizione, formula quindi un parere contrario all'emendamento 9.100 come anche sul subemendamento 9.500/4 che elimina una disposizione sanzionatoria già prevista nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Esprime quindi un parere contrario sul subemendamento 9.500/2, che tende a ripristinare il testo approvato dalla Camera, come anche – dopo aver illustrato il subemendamento 9.500/1 – sul subemendamento 9.500/3. Quanto al subemendamento 9.500/5 ne condivide l'intento di prevedere un margine di discrezionalità nella definizione della sanzione, ma ritiene comunque necessaria una riformulazione del subemendamento medesimo, osservando che appare incongruo fissare, per il livello minimo della sanzione, un valore assoluto e, invece, per il livello massimo un valore percentuale.

Illustrato il subemendamento 9.500/6, passa quindi a considerare le proposte riferite all'articolo 10 e formula un parere contrario sull'emendamento soppressivo 10.100, nonché sul subemendamento 10.500/2, che prevede un meccanismo farraginoso sul merito del quale avanza anche delle perplessità, in particolare con riferimento all'obbligo, ivi previsto, di prestare una fideiussione nonché sulla formulazione del terzo periodo che prevede un'ipotesi di doppia imposizione. Formula invece un parere favorevole sul subemendamento 10.500/3 nonché sul subemendamento 10.500/1, a condizione che esso venga riformulato come comma aggiuntivo, da inserire dopo il primo comma dell'emendamento 10.500, precisando che si fa riferimento agli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della restituzione al titolare.

I senatori SCHIFANI e PASTORE, aderendo all'invito della relatrice, manifestano la loro disponibilità a riformulare quest'ultimo subemendamento.

La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, formula un parere contrario sull'emendamento 11.100, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 11.101. Esprime altresì un parere contrario sull'emendamento 12.100.

Venendo quindi a considerare le proposte emendative riferite all'articolo 13, formula un parere contrario sull'emendamento 13.100. Illustrato il subemendamento 13.500/1, invita invece il presentatore al ritiro del subemendamento 13.500/4, rilevando l'inopportunità di demandare l'attuazione della disciplina ad un regolamento di delegificazione.

Il presidente VILLONE concorda con questa valutazione, mentre il senatore SCHIFANI si riserva di approfondire la questione.

La relatrice DENTAMARO, venendo quindi a considerare i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 13.500, ribadisce di ritenere preferibile concentrare i ricorsi avverso gli atti dell'Autorità garante nella giurisdizione esclusiva della Corte di cassazione. Ritiene infatti che si tratti di atti meritevoli di essere esaminati da parte di un giudice specializzato, mentre reputa inopportuno attribuire la conoscenza di tali atti al TAR del Lazio gravato, oggi, da un eccessivo carico di lavoro. Alla luce comunque della pluralità di posizioni in merito a tale questione, si rimette alla valutazione della Commissione quanto ai subemendamenti 13.500/5, 13.500/3, 13.500/2, 13.500/2 (nuovo testo) e 13.500/6.

Il senatore SCHIFANI non ritiene convincente l'argomento utilizzato dalla relatrice circa l'eccessivo carico di lavoro del TAR del Lazio. La disciplina in esame, infatti, non è tale, per la delicatezza delle ipotesi trattate, da generare un contenzioso numericamente rilevante, tale da gravare eccessivamente sul Tribunale amministrativo del Lazio. Prende tuttavia atto della valutazione espressa dalla relatrice e ribadisce la importanza annessa dalla sua parte politica alla garanzia del doppio grado di giurisdizione nella materia in oggetto.

Il presidente VILLONE ritiene la questione di sicuro rilievo ed osserva che, nel caso si decidesse di attribuire la competenza al giudice amministrativo, il giudice di secondo grado è il Consiglio di Stato, un organo particolarmente vicino al Governo.

La relatrice DENTAMARO ricorda quindi la formulazione del quinto comma dell'articolo 13 del disegno di legge in titolo, che prevede l'impugnabilità degli atti di accertamento delle Autorità di controllo e di garanzia dinanzi alla Corte di cassazione.

Il senatore SCHIFANI a quest'ultimo proposito osserva che questa disposizione fa esclusivo riferimento agli atti di accertamento e non già agli atti sanzionatori né a quelli di scelta del gestore, che, conseguentemente, sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo, secondo le regole generali sul riparto della giurisdizione.

La relatrice DENTAMARO rileva invece l'ambiguità del testo della disposizione approvata dalla Camera dei deputati. Un'ambiguità sulla quale conviene il senatore SCHIFANI che ribadisce comunque che la scelta del gestore non può essere in alcun modo annoverata tra gli «atti di accertamento».

A quest'ultimo proposito la RELATRICE ammette che anche la formulazione da lei proposta non è tale da eliminare possibili equivoci, men-

tre il senatore PASTORE ribadisce che gli atti di scelta dei gestori, come anche quelli di applicazione delle sanzioni, non possono essere ritenuti «atti di accertamento». Osserva quindi che gli atti di applicazione di sanzioni sono chiaramente distinti e separatamente disciplinati dal successivo comma 6 dell'articolo 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MAGNALBÒ manifesta la propria contrarietà all'attribuzione della conoscenza degli atti dell'Autorità ad un giudice specializzato, come anche alla previsione che riduce ad a uno solo i gradi di giudizio. In proposito, ricorda tuttavia che la legge n. 205 del 2000 ha ridefinito alcuni aspetti del procedimento di impugnazione dei provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti.

La relatrice DENTAMARO invita infine i presentatori a ritirare l'emendamento 13.0.1, il cui contenuto giudica provocatorio, mentre si rimette alla valutazione della Commissione quanto all'emendamento 13.0.4.

Il senatore SCHIFANI si riserva di approfondire le questioni poste da quest'ultimo emendamento, mentre il ministro MACCANICO, in questa fase dell'esame, si rimette alle valutazioni della relatrice riservandosi di esprimere puntualmente il suo giudizio in occasione della votazione delle singole proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che la seduta pomeridiana di oggi sarà prevalentemente dedicata alla discussione del disegno di legge n. 4917 (modifiche alla legge sulle onorificenze della Repubblica) nonché al seguito dell'esame dei disegni di legge relativi al voto degli italiani all'estero (A.S. 838 e connessi) e al conflitto di interessi (A.S. 3236 e connessi).

Il senatore SCHIFANI ritiene che, alla luce delle considerazioni esposte dai Sottosegretari nella seduta di ieri, dovrà essere valutata l'opportunità di fissare un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo unificato dei disegni di legge sul voto degli italiani all'estero (A.S. 838 e connessi).

Il presidente VILLONE ritiene meritevole di considerazione quest'ultima proposta, mentre avverte che nella seduta pomeridiana si potrà procedere ad alcune prime votazioni relative ai disegni di legge n. 3236 e connessi sul conflitto di interessi.

La senatrice PASQUALI crede che i rilievi avanzati dai Sottosegretari in materia di voto degli italiani all'estero potranno essere tradotti dalla

relatrice in puntuali proposte emendative senza ritardare ulteriormente l'*iter* di esame del provvedimento.

Il presidente VILLONE prende atto di questa richiesta ed assicura che comunque, a partire dalla seduta di martedì prossimo, inizierà la fase delle votazioni.

La seduta termina alle ore 9,30.

625^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Danieli e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4917) Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, rilevando anzitutto che il disegno di legge comporta una revisione della normativa vigente in tema di conferimento delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». La proposta in esame in sostanza ridefinisce in materia il ruolo del Presidente della Repubblica, che ne risulta accentuato. Nell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge vigente, si prevede la possibilità per il Capo dello Stato di nominare con autonoma determinazione la metà dei componenti del Consiglio che regge l'Ordine, mentre l'altra metà resta riservata alla nomina disposta su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno una giunta di 4 membri, presieduta dal Cancelliere. L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 4 della legge del 1951, al comma 2 prevede che la proposta di conferimento di onorificenze formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri possa provenire anche da segnalazioni delle istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali. Il comma 3 dello stesso articolo amplia la potestà di conferire onorificenze *motu proprio* da parte del Presidente della Repubblica, fino a un decimo del numero massimo fissato. Inoltre, per la prima volta

con disposizione legislativa sono individuate le date in cui vanno conferite le onorificenze: il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. L'articolo 3 è inteso a sostituire l'articolo 10 della legge vigente prevedendo un regolamento di attuazione della legge, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Complessivamente, dunque, il disegno di legge postula una ridefinizione del ruolo del Presidente della Repubblica in materia, e in certo modo una sua accentuazione: a suo parere, dal testo in esame non sorgono particolari problemi e ne propone dunque la sollecita approvazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROTELLI osserva che il disegno di legge si configura come uno strumento di attuazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 87 della Costituzione: al riguardo, l'espressione «Conferisce le onorificenze della Repubblica» così come altre analoghe, si presta alla duplice lettura della attribuzione di un potere proprio, ovvero di un semplice potere formale, il cui presupposto sostanziale risiede nella potestà di un altro organo, in particolare del Governo. D'altra parte, il disegno di legge modifica la legge n. 178 del 1951, ma non integralmente, perché molti degli articoli di quella legge restano intatti e altri sono sostituiti, ma solo parzialmente modificati nella sostanza. Tra gli articoli della legge vigente non modificati, l'articolo 1 prevede che le onorificenze siano conferite a coloro che abbiano speciali benemeritenze verso la nazione: a suo avviso sarebbe forse questa l'occasione per sostituire a «Nazione», termine di incerta qualificazione, l'espressione «Repubblica». L'articolo 2 della legge vigente viene sostituito dall'articolo 1 dal disegno di legge in esame, anche se in parte il nuovo testo è coincidente, ad esempio nel qualificare il Presidente della Repubblica come Capo dell'Ordine: in proposito osserva che tale qualificazione, disposta con legge ordinaria al di là di quanto stabilito in Costituzione, potrebbe essere non del tutto appropriata. Si afferma, inoltre, che il Consiglio che regge l'Ordine è presieduto da un Cancelliere, che non è evidentemente il Capo dell'Ordine, ma anche tale aspetto è sostanzialmente ripreso dalla legge vigente. Si modifica, invece, il modo di definizione dei criteri per il conferimento delle onorificenze, prevedendosi in particolare che essi siano adottati sulla base di direttive del Capo dell'Ordine: osserva, al riguardo, che potrebbe apparire problematica l'attribuzione di un potere di direttiva al Presidente della Repubblica. Il disegno di legge, inoltre, riserva al Presidente della Repubblica la nomina della metà dei membri del Consiglio, novità che non appare di particolare eleganza istituzionale. Nella relazione che accompagna il disegno di legge, inoltre, con linguaggio a suo avviso non appropriato, si sottolinea l'opportunità di «promuovere un più ampio coinvolgimento del paese» nella segnalazione delle persone meritevoli di onorificenze, in particolare attribuendo una facoltà in proposito alle «istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali»: poiché tale ultima locu-

zione è ripresa nel testo normativo, occorre notare che essa non ha un fondamento certo, poiché per autonomie territoriali potrebbero intendersi regioni, province e comuni, ma anche le comunità montane o le camere di commercio. In ogni caso, non ritiene che vi sia effettivamente la necessità di estendere la platea di soggetti istituzionali titolari di una potestà di segnalazione in materia. Il disegno di legge prevede anche che le onorificenze conferite *motu proprio* dal Presidente della Repubblica seguano una procedura diversa da quella disposta in via generale dal comma 2 del nuovo articolo 4 della legge n. 178 del 1951: anche questa novità non sembra ispirata – a suo avviso – a un principio di eleganza istituzionale e sembra anche contraddetta dalla limitazione numerica delle possibilità di nomina del Presidente della Repubblica, limitazione a sua volta non appropriata trattandosi di prerogative presidenziali. Quanto all'articolo 3 del disegno di legge, occorre domandarsi se vi siano postulati più regolamenti e se del caso vi sia la possibilità di un regolamento non governativo.

Il senatore PASTORE rileva in primo luogo che il disegno di legge tende a portare al rango legislativo alcune norme attualmente contenute in fonti non legislative, in particolare nello statuto del Consiglio dell'Ordine, sia in riferimento alle nomine *motu proprio*, sia circa le date di conferimento delle onorificenze, sia per altri casi di dettaglio. Tale opzione normativa non risulta conforme agli indirizzi ormai consolidati nei rapporti tra fonti di rango diverso; sarebbe dunque più opportuno stabilire con legge che al Consiglio dell'Ordine è dato un termine per rinnovare lo statuto, fissando in legge alcuni criteri e vincoli, ma senza entrare nel dettaglio normativo. Quanto ai componenti del Consiglio, la durata in carica per sette anni potrebbe determinare condizionamenti di natura politica, mentre il regolamento previsto dall'articolo 3 è in effetti un regolamento autorizzato e non un regolamento di attuazione e quella disposizione postula pertanto, in contraddizione con quanto disposto altrove, la possibilità di una delegificazione. Tutto ciò induce a svolgere ulteriori riflessioni sull'argomento in discussione.

Il senatore MAGNALBÒ ricorda la XIV disposizione finale della Costituzione, che ha cancellato secoli di storia, sia per le famiglie che avevano potuto mantenere il retaggio delle loro tradizioni fino al 1948, sia perché Ordini e titoli si erano conservati per molti secoli, facendo parte della memoria storica della nazione e dunque del suo ordinamento. D'altra parte, considerati anacronistici i titoli travolti dalla citata disposizione costituzionale, allo stesso modo si dovrebbero ritenere anacronistiche le onorificenze di cui si discute. Circa il contenuto del disegno di legge, trova particolarmente inappropriato qualificare il Presidente della Repubblica come Capo dell'Ordine, perché si tratta di un termine non adeguato al ruolo eminente della personalità cui si riferisce. Osserva, inoltre, che l'attribuzione al Consiglio della potestà di deliberare sui criteri per il conferimento delle onorificenze potrebbe far ritenere che finora queste siano

state conferite in assenza di criteri, ovvero che i criteri già seguiti si siano rivelati inadeguati. Quanto al comma 8 del nuovo articolo 2 della legge, contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, esso sembra preludere a un nuovo statuto del Consiglio dell'Ordine, mentre l'articolo 2 del disegno di legge, che modifica l'articolo 4 della legge vigente, si riferisce genericamente alle autonomie territoriali e, inopportuno, non le individua. Circa la durata in carica dei componenti del Consiglio, la coincidenza temporale con il Presidente della Repubblica non appare affatto opportuna.

Il senatore D'ONOFRIO rileva che un argomento apparentemente marginale ha suscitato una discussione non banale e ciò dimostra ancora una volta che qualsiasi intervento legislativo concernente i rapporti tra Governo, Presidente della Repubblica e Parlamento, anche su materie minori, è comunque suscettibile di manifestare un indirizzo di politica istituzionale. Non a caso, ad esempio, la stessa legge n. 178 del 1951 fu interpretata da taluni come diretta a qualificare il Presidente della Repubblica, sotto il profilo funzionale, come mero interprete della volontà del Governo. Tra le obiezioni mosse al testo in esame, non appare secondaria, in particolare, la questione della delegificazione ed egli ritiene, in proposito, che la scelta di accentuare il ruolo del Presidente della Repubblica sia da condividere considerata la maggiore autonomia di quell'organo sia nei confronti della maggioranza parlamentare, sia nei confronti del Governo. Tuttavia sarebbe preferibile una disposizione legislativa di tenore autorizzatorio, che rimetta al Consiglio dell'Ordine la definizione di criteri e procedimenti con norme statutarie, in modo che sia individuato un potere normativo e di ordinamento non facente capo al Governo. Altrimenti, nonostante le accentuazioni di ruolo del Presidente della Repubblica, quest'ultimo potrebbe rimanere confinato in una posizione per così dire tollerata, ad esempio in riferimento al limite numerico delle nomine *motu proprio*.

Il senatore SCHIFANI prevede che nonostante le critiche rivolte al testo in esame dalla Commissione emergerà un consenso generalizzato al disegno di legge. Tuttavia l'iniziativa non sembra così urgente da giustificare pienamente la sede deliberante e le osservazioni finora esposte hanno fatto emergere, in effetti, alcuni problemi che in un primo momento forse non erano stati considerati con la dovuta attenzione. In particolare, le nomine *motu proprio* del Presidente della Repubblica potrebbero essere conferite oltre le sole ragioni di cortesia istituzionale e le benemerienze di segnalato rilievo, ma non si intende quale possa essere il presupposto ulteriore del conferimento delle onorificenze. Occorre domandarsi, inoltre, se sia opportuno limitare la durata in carica dei componenti del Consiglio ai sette anni coincidenti con il mandato presidenziale, perché tale limitazione potrebbe determinare condizionamenti politici. Considera infelice, inoltre, l'espressione «istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali», laddove sarebbe opportuno chiarire il novero delle istituzioni cui si attribuisce la potestà di segnalazione. Quanto all'articolo 5, non si com-

prende quale sia la ragione che induce a derogare alla normale *vacatio legis*. Dichiara di attendersi, infine, una valutazione da parte del Governo sulle obiezioni rivolte al disegno di legge.

Il senatore BESOSTRI ritiene che secondo l'articolo 87, ultimo comma, della Costituzione, si potrebbe formulare una legge meno articolata e dettagliata.

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, dichiara di aver ritenuto, all'inizio della discussione, di poter trattare l'argomento in modi e tempi molto concentrati, considerata la materia in esame. Tuttavia dalla discussione svolta emergono rilievi senz'altro meritevoli di attenzione. A suo avviso, l'articolo 87 della Costituzione permette un'ampia possibilità di soluzioni, da quelle di carattere marcatamente «presidenziale» a quelle più spiccatamente «governative»; d'altra parte, il disegno di legge interviene solo parzialmente nella disciplina vigente, perché ad esempio lo statuto e buona parte della legge del 1951 non ne risulterebbero modificati. Conviene comunque sulla necessità di chiarire alcuni aspetti, ad esempio quello della compatibilità tra una sostanziale legificazione della materia e la previsione, all'articolo 3, di un regolamento autorizzato, e dunque di una norma di delegificazione. Dichiara di considerare con attenzione l'ipotesi avanzata dal senatore D'Onofrio, quanto al rapporto tra legge e altri strumenti di regolazione nella materia in esame e comprende anche le obiezioni rivolte alla locuzione «istituzioni rappresentative delle autonomie territoriali», alla quale forse sarebbe preferibile un riferimento limitato alle regioni, lasciando alle manifestazioni informali la possibilità di altre segnalazioni.

Il senatore D'ONOFRIO apprezza quest'ultima indicazione, che appare anche conforme alla composizione del corpo elettorale del Presidente della Repubblica.

Il relatore VILLONE conclude rammentando che la potestà di nomina *motu proprio* prevista dal disegno di legge è già nello statuto vigente. In risposta al senatore Schifani, osserva ancora che sulla durata settennale dei componenti il Consiglio si potrebbe pervenire a una soluzione equilibrata. Propone di fissare per le ore 14 di martedì 30 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione consente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. - *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(1170) LAURICELLA ed altri. – *Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1962) COSTA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine*

(2222) MARCHETTI ed altri. – *Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

(4010) LA LOGGIA ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(4157) DE ZULUETA ed altri. – *Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore ROTELLI ha lamentato la mancata consegna della documentazione preannunciata nella seduta di ieri dal Sottosegretario agli affari esteri, prende la parola il senatore MIGONE che, mettendo da parte le sue personali convinzioni sull'istituto disciplinato dalle recenti revisioni costituzionali degli articoli 48, 56 e 57 cui va data a suo avviso comunque attuazione, avverte che esporrà i rilievi e le questioni sulla formulazione del provvedimento in titolo emerse nel corso del dibattito svoltosi, in sede consultiva, presso la Commissione affari esteri che ha l'onore di presiedere.

In primo luogo ricorda che il Governo, nel presentare al Senato il disegno di legge n. 4721, aveva rappresentato l'esigenza di una sua sollecita approvazione per garantire l'essenziale opera di aggiornamento degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero. Questo provvedimento, rapidamente varato in sede referente dalla Commissione affari esteri, non è stato ancora inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea; al riguardo fa presente di aver personalmente sollecitato, nei giorni scorsi, tale iscrizione al Presidente del Senato.

Venendo quindi a considerare il provvedimento in titolo, osserva che esso investe evidenti profili di competenza della Commissione che ha l'onore di presiedere, toccando temi rilevanti, che investono direttamente la politica estera nazionale. Quanto al merito rileva che la suddivisione in ripartizioni della circoscrizione Estero potrebbe – nonostante la assicurazioni fornite ieri dal sottosegretario Danieli – creare problemi ad alcuni paesi (in particolare il Canada e l'Australia) che si troverebbero ad avere un peso rilevante in alcune delle ripartizioni medesime. In proposito richiama l'attenzione sulle possibili ripercussioni di scelte del legislatore italiano sui rapporti con gli Stati Uniti d'America che pure, sino ad ora, non hanno mostrato un'attenzione sul tema. Più in generale, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di evitare di toccare la suscettibilità di Stati amici ed in proposito mostra di apprezzare il rilievo dato nel testo predisposto dalla relatrice alle intese con i paesi interessati; intese la cui

conclusione ritiene indispensabile per garantire, tra l'altro, condizioni eguali a liste e candidati nella competizione elettorale nei vari paesi interessati. Al riguardo ritiene che la definizione di tali intese debba avvenire sulla base di una griglia comune di criteri, che assicuri tale parità di condizioni. Auspica quindi che i Ministeri competenti abbiano già preso iniziative al riguardo, preparando la realizzazione di intese con i paesi interessati sia per evidenti ragioni di politica estera sia per garantire i cittadini italiani interessati che risiedono in tali paesi.

Nel complesso, richiama l'attenzione sulla necessità di evitare condizioni di incertezza, che provochino un rilevante contenzioso che potrebbe mettere in questione l'esito stesso della competizione elettorale.

Per evitare i problemi segnalati ricorda di aver presentato, insieme al collega Corrao, una serie di emendamenti che migliorano il testo su aspetti significativi.

Prende quindi la parola il senatore MINARDO il quale dichiara di concordare con l'esigenza di addivenire quanto prima alla definizione di intese con gli Stati interessati, in particolare quelli ove sono presenti consistenti comunità di cittadini italiani. Cittadini che – come ha avuto modo di constatare personalmente – nutrono grandi aspettative per l'attuazione dei principi fissati nelle leggi di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione. Richiama quindi l'attenzione sui gravi problemi che si registrano nella individuazione dei cittadini interessati, ricordando in particolare la divergenza dei dati dell'AIRE rispetto a quelli contenuti nelle anagrafi consolari. Per garantire un esercizio corretto del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero – e in particolare di coloro che godono di una condizione di doppia cittadinanza – occorre prontamente realizzare un'omogenizzazione delle due anagrafi.

Quanto al merito del testo elaborato dalla relatrice, ritiene che le procedure previste vadano significativamente snellite. Ritiene inoltre necessario accompagnare questa riforma a una riorganizzazione della rete consolare per garantire una efficiente presenza sul territorio degli Stati ove maggiore è la presenza dei cittadini italiani.

Al presidente VILLONE che chiede se ritenga necessaria la conclusione di intese con i paesi interessati prima della applicazione della disciplina in esame il senatore MINARDO risponde affermativamente, richiamando in particolare l'attenzione sulla necessità di garantire, attraverso le intese, condizioni di parità tra i candidati e le liste in competizione.

A questo proposito il senatore SCHIFANI segnala la necessità di garantire, attraverso le intese, parità di condizioni tra liste e candidati; condizioni queste che devono essere conosciute prima dell'inizio della campagna elettorale.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE il quale rileva come, dalle indicazioni fornite dai rappresentanti del Governo nella seduta di ieri, emergono con chiarezza evidenti difficoltà applicative della disciplina in esame. Se con riferimento ai problemi connessi al rispetto delle sca-

denze previste si può provvedere attraverso l'elaborazione di una normativa transitoria da applicare per le prossime consultazioni, vi sono invece altri problemi che giudica essenziali e meritevoli di un attento approfondimento. In primo luogo richiama l'attenzione sul problema della individuazione dei cittadini aventi diritto al voto. È questo un problema assai rilevante e al riguardo reputa insufficienti e generici i riferimenti contenuti nel testo proposto dalla relatrice, mentre occorrerebbe individuare la lista (l'AIRE ovvero le liste tenute dai consolati) cui fare riferimento. Una condizione di incertezza renderebbe possibile contenziosi che potrebbero porre in questione il risultato stesso della consultazione elettorale e la chiara definizione delle maggioranze in seno alle due Camere.

Il presidente VILLONE, interloquendo in proposito, osserva che si potrebbe dare l'eventualità di maggioranze parlamentari esigue sulle quali l'esito della competizione elettorale nella circoscrizione Estero sia decisivo.

Il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, osserva che, proprio alla luce di questi rischi occorre rivedere le modalità di definizione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i cui dati si sono mostrati, negli ultimi tempi chiaramente non affidabili.

Venendo quindi a considerare il problema delle intese, osserva che la loro definizione non tocca solo le modalità di svolgimento della campagna elettorale, ma il concreto esercizio dei diritti dei cittadini. Tali intese vanno quindi definite prima dello svolgimento della consultazione e in modo tale da garantire condizioni di parità ai candidati e alle liste concorrenti nei vari paesi interessati. Chiede quindi chiarimenti al Governo su quali siano i paesi con i quali si deve provvedere a stipulare intese.

La senatrice PASQUALI ringrazia i rappresentanti del Governo per la puntualità e la completezza delle indicazioni fornite che hanno tuttavia evidenziato diversi problemi. Associandosi quindi alla richiesta formulata dal senatore Andreoli, chiede ai rappresentanti del Governo di indicare quali siano le modifiche al testo della relatrice ritenute necessario perché esso sia reso compatibile con l'esigenza di risolvere i problemi più urgenti e chiede inoltre se vi sia il tempo sufficiente per approvare una legge da applicare sin dalle prossime consultazioni elettorali. Ritiene che gli ostacoli possano essere superati apportando le necessarie modifiche al testo predisposto dalla relatrice e provvedendo alla sollecita approvazione del disegno di legge relativo all'assunzione dei contrattisti per la revisione delle liste (A.S. 4721), un disegno di legge il cui contenuto, a suo avviso, potrebbe essere trasfuso in un decreto-legge sussistendo evidenti ragioni di necessità e urgenza. Crede comunque necessario definire quanto prima il provvedimento per evitare sicure, negative ripercussioni all'estero, a fronte di precisi impegni e assicurazioni assunti, da ultimo, in occasione della Conferenza degli italiani nel mondo.

Prende quindi la parola la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO la quale rileva che i problemi emersi nel corso del dibattito sono in gran parte noti e tuttavia alcuni di essi sembrano essere il frutto di preoccupazioni delle burocrazie ministeriali che, nelle vie brevi, avevano fornito rappresentazioni dei fatti meno complesse di quelle che sono state delineate da parte dei rappresentanti del Governo. In particolare, ricorda di avere avuto più volte assicurazioni che da tempo le amministrazioni competenti sono a lavoro per confrontare i dati dell'AIRE con quelli delle anagrafi consolari.

Auspica quindi che vengano presentati da parte del Governo proposte emendative sufficienti per risolvere i problemi applicativi il cui rilievo è emerso nel corso del dibattito.

Osserva peraltro che nella discussione, pur necessaria, si sta utilizzando del tempo prezioso a fronte dell'imminenza delle scadenze elettorali. Preannuncia quindi che, nella seduta della Commissione di martedì prossimo, presenterà alcune ulteriori proposte emendative. Il Parlamento, infatti, a suo avviso, nella corrente legislatura, dopo l'approvazione di due leggi di revisione costituzionale, non può non provvedere alla approvazione di una legge ordinaria di attuazione di tali prescrizioni costituzionali. Si tratta di un'esigenza che giudica politicamente essenziale.

Il senatore SCHIFANI, dopo essersi associato alle richieste formulate dal senatore Andreolli nel corso della seduta di ieri, ribadisce, a nome del suo Gruppo, l'esigenza che ai lavori della Commissione prendano parte i responsabili dei Dicasteri competenti. I dati illustrati dai rappresentanti del Governo pongono infatti problemi che giudica essenziali e meritevoli quindi di precise assunzioni di responsabilità da parte dei vertici politici dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che l'attenzione mostrata dal Gruppo di Forza Italia ai temi oggetto del provvedimento in titolo è evidente, ma risulta chiaramente tardiva.

Il senatore SCHIFANI replica a queste considerazioni ribadendo la piena disponibilità della sua parte politica a varare il provvedimento in esame in un testo tale da evitare possibili contenziosi.

Il presidente VILLONE avverte che la prossima settimana, con la convocazione anche di sedute supplementari rispetto alla ordinaria programmazione, si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti al testo elaborato dalla relatrice, come anche alle votazioni relative al provvedimento sul conflitto di interessi.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

692^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, Passigli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(4681) *COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4594, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4681. Esame del disegno di legge n. 4681, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4594 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 4594, sospeso nella seduta del 12 dicembre 2000.

Il relatore CARUSO dà per illustrato il disegno di legge n. 4681, proponendone la congiunzione con il disegno di legge n. 4594.

Conviene la Commissione.

Non essendovi richieste di replica, si passa all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4594.

Il RELATORE dà conto dell'emendamento 01.1 (Nuovo Testo) nel quale si definisce che cosa si intenda per nome a dominio, per titolare del dominio, e per sito, nonché quali siano le caratteristiche dei soggetti che svolgono la funzione di *Internet service provider*, di *host service provider*, e di *maintainer*.

Il sottosegretario PASSIGLI esprime parere favorevole sull'emendamento.

Senza discussione, messo in votazione, l'emendamento 01.1 (Nuovo Testo) è approvato.

Il presidente PINTO avverte che i senatori Sella Di Monteluca, Pierluigi Castellani e Lauro hanno rinunciato ad illustrare i rispettivi emendamenti all'articolo 1.

Il RELATORE dà, quindi conto dell'emendamento 1.100 (Nuovo Testo) che sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge n. 4594, segnalandone le caratteristiche più salienti. Oltre all'eliminazione del comma 3 dell'articolo 1, come richiesto nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee va rilevato l'inserimento, alla lettera b) del comma 1 del testo riformulato, della categoria dei nomi d'arte come ipotesi ulteriore di divieto di registrazione di nome a dominio, nonché della lettera c) dell'emendamento che intende chiarire che il divieto di registrazione di nomi a dominio non riguarda tutte le ipotesi in cui esso contraddistingue soggetti pubblici, latamente intesi, bensì solo il caso in cui si riferisce a nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato ed ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione: ciò al fine di evitare incertezze nell'applicazione dei criteri di registrazione. Richiama altresì l'attenzione sulla lettera d) del comma 1 del medesimo emendamento che vieta la registrazione di nomi di comuni, province e regioni, proponendosi di tutelare tali enti non solo in quanto ente pubblici, ma anche in quanto entità geografiche. Al comma 2, poi, segnala la novità rappresentata dalla soppressione del divieto di registrare nomi di genere. Al comma 6 è prefigurata una particolare modalità di registrazione dei nomi a dominio per le imprese ed infine, con il comma 7, si propone una norma che intende consentire la maggior diffusione ed il massimo impiego di strumenti di comunicazione telematica, indicando tale finalità tra i criteri che devono presiedere alla iscrizione dei nomi a dominio.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti da lui proposti all'articolo 1 e sottolinea, preliminarmente, come il disegno di legge all'esame sia stato varato dal Governo in presenza di una specifica situazione di fatto conseguente a clamorose vertenze giudiziarie determinatesi a seguito di concorrenti richieste di registrazione di nomi a dominio per nomi identici o simili a marchi o persone di larga notorietà. Ritiene tuttavia che l'attuale legislazione vigente e, in particolare, quella civilistica, sia del tutto adeguata a risolvere le questioni che possano insorgere in ordine alla tutela delle situazioni soggettive interessate dalla rete. Diversamente, infatti, si finirebbe per interferire con le enormi potenzialità di *Internet* in termine di crescita economica e di benefici sociali. D'altra parte, poi, non bisogna dimenticare che l'esigenza di disciplinare la materia è emersa sia in am-

bito europeo, con la creazione da parte dell'Unione europea del progetto «E - Europe» sia a livello ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), e pertanto risulta inopportuno proporre in maniera isolata una legislazione di impronta meramente nazionale. Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità - affrontata dai suoi emendamenti, in particolare l'emendamento 1.8 - di risolvere i casi di omonimia, il senatore Milio conclude richiamando l'attenzione sul fatto che, comunque, la materia in questione risulterebbe attribuita all'Autorità per le telecomunicazioni.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 - di contenuto identico all'1.3 - 1.7, 1.8, 1.9, 1.15 - identico all'1.17 - 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 - identico all'1.23. Esprime, poi, parere favorevole, in via di principio, sugli emendamenti 1.200, 1.4, 1.5 - identico all'1.6 - 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16 - identico all'1.17 - 1.19 e 1.24. Il relatore, con particolare riguardo per le motivazioni espresse dal senatore Milio, sottolinea come all'esigenza di procedere sollecitamente alla disciplina della materia non sia stata estranea l'iniziativa dell'editore Grauso di approfittare del vuoto normativo - cui non aveva ovviato una adeguata iniziativa dell'autorità preposta al controllo della registrazione - per registrare domini corrispondenti a nomi numerosi e noti. Ricorda al riguardo che egli non ha mancato di procedere ad un approfondito scambio di vedute con l'editore Grauso. Per quanto riguarda, poi, l'evoluzione in corso in ambito europeo e statunitense messa in evidenza dal senatore Milio, richiama l'attenzione della Commissione sul punto che scopo delle sue proposte di modifica è quello di strutturare gli organi preposti all'attività di concessione e registrazione dei nomi a dominio, in modo tale da favorirne il dialogo con le altre Autorità non italiane evitando il rischio - da lui fortemente temuto - che in carenza di tale azione si possa subire una sorta di colonizzazione da parte degli Stati Uniti su tale materia. Sottolinea altresì come la stessa ICANN ha recentemente cambiato i suoi orientamenti. Per quanto attiene, poi, alle altre considerazioni del senatore Milio in merito all'adeguatezza della tutela già attualmente offerta dalla disciplina sui nomi e sui marchi, sottolinea come le proposte di modifica da lui presentate siano assolutamente rispettose di tale disciplina, sulla base del principio generale che la condotta *on line* deve essere trattata in modo analogo alla condotta *off line*, e che principi particolari sono dettati soltanto per quanto attiene alla specificità della situazione dei nomi a dominio. Segnala, quindi, che il comma 5 del suo emendamento 1.100 (nuovo testo) affronta appunto il problema dell'omonimia e al riguardo, anzi, sottolinea come non gli risulti che su tale specifico problema l'Autorità per le telecomunicazioni abbia assunto iniziative normative.

Il sottosegretario di Stato PASSIGLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 (nuovo testo) e concorda con il relatore per quanto

riguarda il parere sui restanti emendamenti. Prosegue quindi, rifacendosi anche alle considerazioni svolte nel suo intervento dal senatore Milio, con il rilevare come il disegno di legge n. 4594 non sia il frutto di una reazione improvvisata ad una situazione di carattere emergenziale, ma come invece esso intenda definire un quadro normativo organico di riferimento per un fenomeno – quello della utilizzazione di nomi per l'identificazione dei domini *internet* – che è indubbiamente reale, in via di sempre maggiore espansione e che è stato accompagnato dall'emergere di problemi che devono essere affrontati. Ne può sostenersi che l'iniziativa legislativa in questione sia superflua, essendo sufficienti a regolare la materia le vigenti disposizioni in materia di tutela del nome e dei marchi, atteso che, al riguardo è sufficiente tener conto dei differenti orientamenti giurisprudenziali registrati nella prassi giudiziaria. Infatti, mentre in alcuni casi le predette disposizioni sono state ritenute applicabili, in altre tale applicabilità è stata esclusa sulla base del rilievo che il nome registrato dal dominio configurerebbe semplicemente un indirizzo *Internet*.

In questa prospettiva appare significativo il fatto che negli stessi Stati Uniti ci si stia orientando nel senso di regolare in maniera più specifica la materia considerata.

In conclusione il disegno di legge n. 4594, con le eventuali modifiche che saranno ad esso introdotte nel corso dell'esame parlamentare, appare in grado di contribuire alla definizione di un quadro di maggior certezza giuridica che, a sua volta, potrà favorire lo sviluppo di uno strumento importante come *Internet*, avvantaggerà i soggetti economici che operano in tale ambito e costituirà un deterrente opportuno rispetto a pratiche ispirate da intenti esclusivamente speculativi. Da ultimo, va evidenziato che – profilo di rilevante importanza – il disegno di legge individuerà anche l'organismo competente a rappresentare in sede internazionale l'Italia per tutti gli aspetti connessi con il funzionamento di *Internet* e delle altre reti telematiche.

Il senatore BUCCIERO, dopo aver sottolineato il rilievo delle problematiche legate ai casi di omonimia, ritiene necessario chiarire il modo in cui saranno affrontate le questioni di diritto transitorio con riferimento alle registrazioni di nomi a dominio già avvenute e che risultassero in contrasto con la nuova normativa.

Il relatore Antonino CARUSO osserva che le problematiche di diritto transitorio sono specificamente considerate nell'emendamento 2.0.7 (Nuovo testo) da lui presentato, mentre per quanto riguarda le difficoltà derivanti dai casi di omonimia queste potranno essere superate in sede di definizione delle procedure di registrazione attribuendo all'organismo competente un potere di normazione secondaria come proposto con l'emendamento 2.3 (Nuovo testo) a sua firma. Per quanto riguarda le soluzioni operative, un'ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione è quella di attribuire in ogni caso a ciascun nome un identificativo numerico.

Il senatore GRECO concorda con il senatore Bucciero circa l'indubbio rilievo che riveste la problematica dell'omonimia ai fini della gestione delle procedure di registrazione dei nomi a dominio.

Il sottosegretario PASSIGLI sottolinea che le problematiche evidenziate dal senatore Greco – come già osservato dal relatore Antonino Caruso – potranno essere affrontate in sede di emanazione delle regole di registrazione dei nomi a dominio, la definizione delle quali è attribuita dall'articolo 2 del disegno di legge n. 4594 – così come sostituito con l'emendamento 2.3 (Nuovo testo) del relatore – alla Commissione nazionale per l'accesso ad *Internet* ed alle altre reti telematiche.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2, di contenuto identico all'emendamento 1.3.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.100 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,40.

693^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato all'industria, al commercio, all'artigianato e al commercio con l'estero, Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(4681) COLLINO e BUCCIERO. – *Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4554, assunto come testo base.

Il relatore Antonino CARUSO da conto degli emendamenti 1.0.1.1000 (già 1.0.1), 1.0.1 (ulteriore nuovo testo) nonché 1.0.10000 e sottolinea come le tre proposte emendative siano alternative fra di loro, nel disciplinare il medesimo problema degli effetti civili e amministrativi conseguenti alla illegittima registrazione dei nomi a dominio. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi ed i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio, in violazione a quanto previsto dall'articolo 1, che regola la registrazione stessa, costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato. Gli emendamenti si differenziano tuttavia in merito alle modalità di prova del danno o dell'eventuale minor danno, per il fatto che può essere prevista o meno una liquidazione del medesimo in una misura minima, salvo prova del maggior danno, ovvero in quanto il risarcimento può essere escluso, se provato che l'avente diritto non ha sofferto alcun danno. In particolare, nell'emendamento 1.0.10000, viene prospettata la possibilità che se è richiesto il risarcimento del danno secondo equità, lo stesso è liquidato in misura non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. Nell'emendamento 1.0.1.1000 (già 1.0.1) il comma 3 introduce una significativa innovazione in quanto prevede l'applicazione, a carico della parte soccombente, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5000 a 30000 euro, e finalizza i proventi delle sanzioni alla istituenda Commissione di cui al successivo articolo 2. Le diverse ipotesi emendative riflettono, complessivamente, sotto diversi aspetti, problematiche ed esigenze emerse nel corso dei confronti che si sono svolti in maniera informale sia all'interno che all'esterno della Commissione. Tuttavia l'emendamento 1.0.1 (ulteriore nuovo testo) appare al relatore meno soddisfacente per quanto riguarda gli aspetti sistematici relativi al risarcimento del danno.

Il senatore RUSSO prospetta una riformulazione dell'emendamento 1.0.10000.

Il senatore MILIO, con riferimento al medesimo emendamento, osserva che se si tratta di introdurre il principio della valutazione equitativa del danno, risulterebbe contraddittorio stabilire un minimo e un massimo di tale ammontare.

Anche il senatore SENESE concorda con le valutazioni del senatore Milio e gli appare, inoltre, inopportuno prevedere che la valutazione equitativa avvenga solo su richiesta di una parte.

Il sottosegretario PASSIGLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.1000 (già 1.0.1).

Dopo interventi dei senatori RUSSO e SENESE, il RELATORE modifica l'emendamento 1.0.1.1000 (già 1.0.1) sostituendo, al comma 3, la parola «soccumbente» con le altre «che ha commesso l'illecito».

Messo in votazione l'emendamento 1.0.1.1000 (già 1.0.1) è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.0.1 (ulteriore nuovo testo) e 1.0.10000.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) sottolineando come tale proposta emendativa si preoccupi innanzitutto di definire le modalità della cessione dei nomi a dominio e le condizioni che devono ricorrere perché tale cessione sia opponibile ai terzi.

In secondo luogo viene specificamente disciplinata al comma 2 dell'emendamento la cessione del diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome di genere, stabilendo che tale cessione può avvenire solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa.

Il comma 3 dell'emendamento prevede poi la nullità degli atti dispositivi posti in essere in violazione di quanto previsto dal precedente comma 2 e di quelli aventi ad oggetto domini registrati in violazione dell'articolo 1.

Infine il comma 4 prevede che le disposizioni contenute nel precedente emendamento 1.0.1.1000 (già 1.0.1) e nell'articolo 1, così come modificato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.100 (nuovo testo), si applichino, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, indipendentemente dal luogo di registrazione dei nomi a dominio.

Sui profili sottesi all'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) si svolge un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore RUSSO, il senatore MILIO, il relatore Antonino CARUSO ed il senatore SENESE.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.0.2 (nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario di Stato PASSIGLI presenta ed illustra il subemendamento 2.3 (nuovo testo)/1. Al riguardo sottolinea come le modifiche con esso proposte all'emendamento del relatore 2.3 (nuovo testo) siano essenzialmente volte a lasciare alla Commissione nazionale esclusivamente compiti di regolamentazione, prevedendo poi che il soggetto concretamente incaricato di svolgere la funzione di registrazione dei nomi a domi-

nio rimanga distinto dalla Commissione medesima, pur potendo essere scelto da quest'ultima.

Il senatore Antonino CARUSO si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 2.3 (nuovo testo), recependo le proposte contenute nell'emendamento 2.3 (nuovo testo)/1.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4594**Art. 1.****01.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. (*Definizioni*). 1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "*nome a dominio*" o "*dominio*" l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (*DNS – Domain name system*), che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai *computer* per comunicare tra di loro secondo il protocollo *TCP/IP (indirizzo IP)*, identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete *Internet*;

b) per "*titolare del dominio*" il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;

c) per "*sito*" l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete *Internet*;

d) per "*Commissione*" l'ente istituito con l'articolo 2 della presente legge;

e) per "*Internet Service Provider (ISP)*" il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete *Internet*;

f) per "*Host Service Provider (HSP)*", il soggetto fornitore di spazi, su *computer* permanentemente connessi alla rete *Internet*, destinati all'ospitalità dei siti;

g) per "*maintainer*" il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.».

1.1

MILIO

Sopprimere l'articolo.

1.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 (*Registrazione dei nomi a dominio*). – 1. È vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono a:

a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone;

b) nomi d'arte, insegne o a marchi d'impresa legittimamente registrati;

c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione;

d) nomi di comuni, province e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune;

e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d).

2. È altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi:

a) sono corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti;

b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2, non si applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di chi può disporre con il consenso scritto di chi ne è titolare.

4. La registrazione del dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.

5. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avverrà in capo al primo di tali soggetti che ne avrà avanzato richiesta.

6. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono iscritti, a cura delle camere di commercio e senza maggior onere per gli stessi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o nelle sezioni speciali dello stesso di cui al comma 4 della norma indicata. Quanto sopra previsto si applica anche con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle notizie economiche ed amministrative.

7. Al fine di garantire la maggior diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado

di pari opportunità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo 2 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.».

1.200

CASTELLANI Pierluigi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Registrazione dei nomi a dominio)

1. Non sono registrabili i nomi a dominio il cui uso costituisce violazione di diritti di terzi, inclusi i diritti derivanti dalle norme sui marchi e sugli altri segni distintivi, sulla proprietà intellettuale e sulla concorrenza sleale.

2. Le registrazioni concesse in violazione del comma precedente, su domanda dell'avente diritto, devono essere revocate oppure a lui trasferite.

3. La sentenza o decisione arbitrale che accerta la contrarietà di una registrazione a quanto stabilito dal comma 1, se accerta altresì la malafede del registrante lo condanna nel contempo a un indennizzo forfettario di 30.000 euro, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

4. L'indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto, o è dovuto in misura inferiore, se il registrante prova che l'avente diritto non ha sofferto alcun danno, oppure che ha sofferto un danno minore.

5. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai nomi a dominio registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

1.2

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'uso dei nomi a dominio sulla rete *Internet* è soggetto alla normativa vigente, in quanto applicabile, in materia di diritto al nome, marchi d'impresa e concorrenza commerciale».

1.3

SELLA DI MONTELUCE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Uso dei nomi a dominio)

1. L'uso dei nomi a dominio sulla rete *Internet* è soggetto alla normativa vigente, in quanto applicabile, in materia di diritto al nome, marchi d'impresa e concorrenza commerciale».

1.4

SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È vietata l'utilizzazione di nomi a dominio, a chi non sia titolare o non ne possa disporre con consenso scritto di quest'ultimo».

1.5

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «simili».

1.6

LAURO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «simili».

1.7

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di beni o persone» aggiungere le seguenti parole: «qualora ciò possa recare pregiudizio a tali sog-

getti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori».

1.8

MILIO

Al comma 1, alla fine del punto a), inserire le parole: «salvi i casi di omonimia».

1.9

LAURO

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «simili».

1.10

LAURO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o altri segni distintivi dell'impresa».

1.11

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di opere dell'ingegno» aggiungere le seguenti parole: «qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori».

1.12

MILIO

Al comma 1, sopprimere al punto c), le parole: «località geografiche».

1.13

LAURO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o località geografiche».

1.14

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «località geografiche» con le seguenti: «Regioni, Province, Comuni».

1.15

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «o località geografiche» aggiungere le seguenti: «qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori».

1.16

MILIO

Al comma 1, sopprimere il punto d).

1.17

LAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

LAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.19

SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati personali. L'utilizzazione dei nomi a dominio e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno. La sentenza che accerta l'illecito ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui al seguente articolo 2, ove già non disposta dall'Anagrafe stessa a seguito di provvedimento motivato. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1 del presente articolo, sono nulli di diritto».

1.20

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sopprimere le parole: «nella misura minima di 30.000 euro».

1.21

LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «30.000 euro» con: «10.000 euro».

1.22

MILIO

Sopprimere il comma 3.

1.23

LAURO

Sopprimere il comma 3.

1.24

SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini *Internet* e servizi in rete ovunque ottenuti da soggetti giuridici italiani svolgenti la propria attività nel territorio dello Stato. La valutazione della tutela del diritto al nome sulla tutela dei segni distintivi e viceversa è rimessa, secondo il disposto delle leggi vigenti, al giudice».

1.0.1.1000 (già 1.0.1)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Nomi a dominio illegittimamente registrati)*

1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione a quanto previsto all'articolo 1 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.

2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 2, la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la cancellazione dell'iscrizione eseguita a norma dell'articolo 1, comma 6 ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito stesso.

3. Con la sentenza è altresì applicata a carico della parte soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 2 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazioni dei domini e ad ogni altra ad essi collegati, alle spese del suo funzionamento.

4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di *provider* e di *maintainer*, ed ogni altro per semplicemente consentire l'accesso alla rete *Internet* o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o

colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.».

1.0.10.000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nomi a dominio illegittimamente registrati)

1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione a quanto previsto all'articolo 1 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.

2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 2, la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la cancellazione dell'iscrizione eseguita a norma dell'articolo 1, comma 6 ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito stesso. Se è richiesto il risarcimento del danno secondo equità, lo stesso è liquidato in misura non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

3. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di *provider* e di *maintainer*, ed ogni altro per semplicemente consentire l'accesso alla rete *Internet* o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.».

1.0.1 (Ulteriore Nuovo Testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Nomi a dominio illegittimamente registrati)*

1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione a quanto previsto all'articolo 1 costituisce fatto illecito e comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che è liquidato, salvo quanto previsto al comma 2 e salvo prova di un danno maggiore, nella misura minima di 5.000 euro.

2. Il risarcimento di cui al comma 1 non ha luogo, se è provato che l'avente diritto non ha sofferto alcun danno. Il risarcimento stesso è stabilito in misura minore, se è provato che il danneggiato ha sofferto un danno minore.

3. La sentenza che accerta l'illecito ordina, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 2, la cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, dispone la cancellazione dell'iscrizione eseguita a norma dell'articolo 1, comma 6 ed assume ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione delle conseguenze dannose dell'illecito stesso.

4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di *provider* e di *maintainer*, ed ogni altro per semplicemente consentire l'accesso alla rete *Internet* o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.».

1.0.2 (Nuovo Testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Cessione dei nomi a dominio e efficacia delle disposizioni)

1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del cedente alla Commissione di cui all'articolo 2 per l'annotazione sul Registro nello stesso previsto. In mancanza della comunicazione il trasferimento non può essere fatto valere nei confronti dei terzi e il cedente è corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 1-bis, comma 4.

2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo restando quanto altro previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa.

3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini registrati in violazione dell'articolo 1, sono nulli di diritto.

4. Le disposizioni degli articoli 1 e 1-bis si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.».

Art. 2.**2.3 (Nuovo Testo)/1**

IL GOVERNO

Al comma 1 cassare le lettere a), b), d) ed e).

Alla lettera c), cassare le parole: «della previsione».

Alla lettera f), cassare le parole da: «mediante» a: «registrati».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La Commissione nazionale per l'accesso a *Internet* e alle altre reti telematiche provvede inoltre, per il tramite della Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero dell'industria, commercio, dell'artigianato, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici scelti dalla Presidenza del Consiglio, a:

a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito registro nazionale;

- b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro;
 - c) assicurare la comunicazione alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 6 delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;
 - d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti».
-

2.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2 (*Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche*). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la *Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche* con le seguenti finalità:

- a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio;
- b) assicurare, direttamente o per il tramite dei soggetti di cui alla lettera g), l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;
- c) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione della previsione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera m), per la risoluzione delle eventuali controversie,
- d) assicurare la comunicazione alle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti nello stesso indicati;
- e) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti;
- f) garantire, mediante l'assunzione di provvedimenti di cancellazione dei nomi a dominio registrati, che la utilizzazione o la registrazione degli stessi non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
- g) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
- h) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera g) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
- i) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera h), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera g), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera l) o di altre norme stabilite;

l) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera g) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;

m) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

n) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di *Internet* o di altre reti telematiche;

o) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di *Internet* e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;

p) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La registrazione dei nomi a dominio, l'aggiornamento e la tenuta del Registro, e le comunicazioni di cui al comma 1, lettera d), sono materialmente eseguite da apposita struttura organizzata dalla Commissione ovvero da uno o più soggetti privati o pubblici operanti per conto della stessa in regime di convenzione.

3. La Commissione è formata da un minimo di sette e da un massimo di nove componenti, che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'Industria, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Ministro della Funzione pubblica. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e un rappresentante dell'Unioncamere. La Commissione è presieduta da un rappresentante nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un minimo di sette ed un massimo di nove componenti designati tra gli operatori e gli utenti di *Internet*.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri da emanarsi entro centoventi giorni dalla sua data di entrata in vigore, con cui sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e con cui sono individuate le modalità di designazione e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.

5. Le eventuali controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario del luogo in cui ha residenza o sede il soggetto che ne è attore».

2.0.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. – (*Disciplina transitoria*). – 1. In sede di prima applicazione della presente legge e salvo quanto di seguito previsto, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce senza indugio il Registro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio per l'eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 6. Lo stesso provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data della entrata in vigore della presente legge, ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo l'insediamento della Commissione di cui all'articolo 2, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso prima d'ora utilizzate.

3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

510^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MANZINI risponde all'interrogazione n. 3-04183 del senatore Biscardi – concernente la procedura di valutazione dei dirigenti scolastici – ricordando in primo luogo che i corsi di formazione mediante i quali è stata conferita ai presidi la qualifica di dirigente non prevedevano forme di valutazione finale; è invece l'articolo 41 del contratto collettivo del personale scolastico sottoscritto nell'agosto 1999 che ha fissato criteri, modalità e forme di valutazione dei capi di istituto per l'anno scolastico 1999/2000. Menzionato il quadro normativo in cui si colloca tale disposizione, il Sottosegretario segnala che essa ha sollevato una questione complessa, delicata e nuova, stante la mancanza di esperienze e modelli cui fare riferimento. Illustra quindi i caratteri di tale sistema di valutazione, ricordando fra l'altro che esso ha previsto la valutazione dei capi di istituto da parte di appositi Nuclei, composti da un dirigente amministrativo, un ispettore e un esperto esterno e la possibilità di un colloquio di «restituzione della valutazione» per i capi di istituto che lo avessero richiesto. Il capo di istituto era chiamato altresì ad una autoanalisi, segnalando e descrivendo le iniziative più qualificate promosse per la realizzazione del Piano dell'offerta formativa (POF) nel proprio istituto. La novità della suddetta procedura ha indotto il Ministero a non definire un punteggio minimo di sufficienza. Un accordo raggiunto il 4 aprile 2000 con i sindacati ha peraltro stabilito – modificando il ricordato articolo

41 – che gli esiti della valutazione sopra ricordata diano luogo a crediti professionali, i cui effetti economici saranno definiti successivamente; tali effetti economici comunque saranno riferiti esclusivamente all'anno scolastico 1999/2000, secondo quanto sarà stabilito dalla contrattazione collettiva attualmente in corso di svolgimento presso l'ARAN. I risultati conseguiti dalla procedura di valutazione di cui si è parlato, che il Ministero sta raccogliendo – conclude il Sottosegretario – saranno utilizzati per una riflessione sull'esperienza condotta, al fine di definire per il futuro un adeguato sistema di valutazione della dirigenza scolastica, il quale dovrà corrispondere ai principi sulla valutazione e sulla responsabilità dirigenziale disciplinati dalle norme vigenti.

Il presidente BISCARDI si dichiara abbastanza soddisfatto per la risposta del Governo, che riguarda un passaggio fondamentale per la vita della scuola italiana, quale la trasformazione dei capi di istituto in dirigenti nel contesto dell'autonomia scolastica. Afferma poi che gli esiti prodotti dalle procedure di valutazione – universalmente giudicate superficiali e troppo sovente non rispondenti alla effettiva qualità dei capi di istituto – sono il frutto della carente organizzazione dei corsi formativi per i presidi, in molti casi affidati ad agenzie ed enti inadeguati al compito e svolti al di fuori di una efficace vigilanza del Ministero. Egli ribadisce quindi ciò che ebbe già ad affermare nel dibattito svoltosi in Commissione nel novembre 1998: sarebbe stato decisamente più opportuno ritardare di due anni la procedura valutativa dei presidi, in attesa del compiuto avvio del processo autonomistico, così da poter valutare ciascun capo di istituto sui risultati effettivamente da lui conseguiti nella propria scuola nel quadro della nuova realtà scolastica. Quanto poi ai Nuclei di valutazione, egli ricorda un aspetto invero non edificante: mentre al provveditore e all'ispettore che ne facevano parte è stata corrisposta un'indennità irrisoria, l'esperto – di solito un docente universitario – ha ricevuto un compenso di parecchi milioni. Circa gli esiti della valutazione, i risultati a lui noti – davvero preoccupanti per la discrepanza fra il valore effettivo della persona e il punteggio attribuito – lo inducono a ritenere che sarebbe stato preferibile conferire maggior peso, entro il Nucleo, al giudizio del provveditore. In definitiva, invita il Governo a considerare superata l'esperienza di tali valutazioni e a evitare che vi si ricolleghino conseguenze economiche, anche solo limitatamente all'anno scolastico 1999/2000, facendo quindi rifluire le risorse a suo tempo destinate ad esse nell'ambito di quelle complessivamente destinate alla dirigenza. Conclude segnalando l'esigenza di rimotivare fortemente i presidi e i docenti in una difficile fase di transizione.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,45.

511^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1719) LAVAGNINI ed altri. – *Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili*

(4573) GERMANÀ ed altri. – *Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 novembre 2000.

Il relatore TONIOLLI informa che, nella seduta dello scorso 23 gennaio, la sottocommissione pareri della Commissione bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica sul testo unificato da lui predisposto e sui relativi emendamenti. Ciò impone, ai sensi del Regolamento, una sospensione dell'*iter*. Egli si augura tuttavia che il Governo voglia adempiere quanto prima alla richiesta, onde consentire una sollecita ripresa dell'esame.

Si associa il senatore BRIGNONE.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4864) Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – *Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(4631) BEVILACQUA ed altri. – *Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari»*

(4645) BERGONZI. – *Norme per gli accessi universitari*

(4874) ASCIUTTI. – *Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il senatore LORENZI precisa preliminarmente che nell'ultima seduta, dedicata all'illustrazione degli emendamenti, ha inteso fare proprio solo l'emendamento 1.22 del senatore Bergonzi. Gli altri emendamenti da quest'ultimo presentati sono infatti in contraddizione con alcune sue proposte ed egli non intende pertanto sottoscriverli.

Il PRESIDENTE prende atto di tali precisazioni.

Ha quindi la parola il senatore BRIGNONE, il quale lamenta che si sia erroneamente diffusa la notizia che sia stata la Lega a bloccare l'iter dei provvedimenti in titolo. Al riguardo, ricorda che il suo unico intervento nel corso del dibattito è stato nel senso di chiedere al Governo l'esatta situazione dei ricorsi, con le relative tipologie ed esiti, ed in tal senso ringrazia il Sottosegretario per la tempestività con cui ha raccolto la sollecitazione della Commissione. Respinge pertanto l'accusa che la Lega voglia impedire l'approvazione del provvedimento, al quale essa non è al contrario sfavorevole. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che il Senato intende assumere una posizione affatto diversa rispetto alla Camera, ritiene che l'esame non debba esaurirsi in Commissione, ma essere portato all'attenzione dell'Aula ove – come dimostrato dal recente esame del decreto-legge sugli enti lirici – è possibile procedere speditamente se vi è una comune volontà politica.

Il PRESIDENTE dà poi lettura dei seguenti pareri, rispettivamente espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia:

«La 1^a Commissione, richiamata la Commissione di merito al rigoroso rispetto della normativa comunitaria in materia, formula un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 4864 e sugli emendamenti ad esso riferiti a condizione che venga chiarito che la disciplina non può predeterminare posizioni soggettive sulle quali il giudice amministrativo non si sia ancora pronunciato ovvero porsi in contrasto con pronunce di merito già intervenute, pena l'evidente lesione del principio di eguaglianza e l'alterazione dei rapporti tra funzione legislativa e giurisdizione».

«La 2^a Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta osservando con specifico riferimento al disegno di legge n. 4864:

Articolo 1, comma 1. La norma, destinata agli studenti iscritti, "anche" sotto condizione, all'anno accademico 1999-2000, prevede che le Università consentano entro quindici giorni dalla data d'entrata in vigore della legge (cioè, a fronte dell'articolo 2, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) l'iscrizione per l'anno 2000-2001 al secondo anno di altro corso di laurea o di diploma universitario.

Non può non osservarsi come la norma presti il fianco a dubbio sotto diversi profili:

a) La dizione "*anche sotto condizione*" sembrerebbe prefigurare il fatto che taluni studenti, successivamente all'ancorchè solo provvisorio favorevole esito di ricorsi proposti all'autorità giudiziaria amministrativa (a seguito, quindi, del conseguimento di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'iscrizione), siano stati iscritti dalle Università "puramente e semplicemente", senza alcuna riserva o condizione.

Deve dunque ritenersi che, nei riguardi di tali soggetti, le Università abbiano inteso assumere, per fatto concludente, una posizione di acquiescenza, in concreto desistente rispetto alla controversia dagli stessi introdotta, con la conseguenza che davvero non può apparire proponibile una successiva revoca in dubbio del diritto dei medesimi di vedersi iscritti (altrettanto puramente e semplicemente) al secondo anno del corso frequentato.

b) Il termine di quindici giorni, decorrente da un momento non preavvisato (giacché non è prevedibile la data della pubblicazione della legge), non essendo peraltro precisato se e quali incombenzi debbano essere espletati dai soggetti interessati (parrebbe indubbio che gli stessi debbano quantomeno poter indicare il diverso corso di laurea o di diploma cui essere iscritti), sembra invero assolutamente inaccettabile per la sua ristrettezza.

c) Sembra inoltre non rispondente a principi di razionalità che soggetti che abbiano frequentato un primo anno di un determinato corso (a maggior ragione se la frequenza si sia concretizzata in termini effettivi quali, per esempio, l'assidua assistenza a lezioni, ovvero la preparazione o – addirittura – il superamento di esami) siano "dirottati" verso un insegnamento diverso, che può in astratto essere anche del tutto incoerente rispetto al lavoro in precedenza svolto. Né, anche proprio per le ragioni testé dette, sembra conferire o aggiungere razionalità alla previsione il riconoscimento, nell'ambito di tali insegnamenti, dei crediti formativi maturati.

Sembrerebbe dunque preferibile, poiché la norma si pone, in tutta evidenza, con funzioni ed obbiettivi di sanatoria, che si proceda nella diversa maniera della semplice proroga degli effetti previsti nell'articolo 5 della legge 5 agosto 1999, n. 264 ovvero, comunque, che la stessa produca i medesimi effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati, semmai ponendo quale unico elemento condizionante quello della prova dell'effettivo svolgimento dei doveri connessi alla conseguita iscrizione al primo anno del corso.

Articolo 1, comma 5. Anche la previsione di nullità contenuta in tale comma sembra invero non opportuna poiché la stessa, a prescindere da ogni aspetto riguardante i principi di autonomia, presta il fianco a duplice critica, da una parte sotto il profilo della possibile pletoricità e, dall'altra, in relazione alla condizione di minor favore che la stessa potrebbe determinare nei confronti dei soggetti interessati.

Si richiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'art. 39 del Regolamento.»

Il senatore ASCIUTTI dichiara di non condividere affatto il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, a suo giudizio lesivo delle prerogative del Parlamento.

Si associa il senatore LORENZI.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4864 (assunto a base della discussione), già illustrati nella seduta del 18 gennaio scorso e pubblicati in allegato al presente resoconto.

La relatrice PAGANO si esprime in senso contrario agli emendamenti 1.4, 1.8, 1.22, 1.11, 1.21, 1.25 e 1.12. Quanto agli emendamenti 1.26, 1.7, 1.2, 1.1, 1.20, 1.3, 1.9, 1.17, 1.5 e 1.10, chiede ai rispettivi presentatori di ritirarli per confluire sull'1.18 a sua firma. Quanto agli emendamenti 1.6, 1.23 e 1.24, chiede ai presentatori di ritirarli eventualmente presentando un ordine del giorno che raccolga l'indicazione di un termine entro il quale gli studenti possono aver sostenuto l'esame richiesto ai fini dell'iscrizione al secondo anno. Ella si esprime poi in senso contrario agli emendamenti 1.14, 1.15, 1.13, 1.16 e 1.27. Raccomanda invece l'approvazione dell'1.19, a sua firma. Quanto infine all'1.0.1, ritiene che esso contenga un segnale importante nei confronti dell'Università. Il parere favorevole è tuttavia condizionato all'introduzione di alcune modifiche, fra cui la previsione che i partecipanti alla prova indichino previamente un ordine di preferenza per tre sedi fra quelle che hanno posti disponibili.

Il sottosegretario GUERZONI si esprime in senso contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione dell'1.19, su cui il parere è favorevole.

Quanto all'emendamento 1.0.1, precisa che le indicazioni in esso contenute sono già previste dal decreto ministeriale attuativo della legge n. 264 del 1999, ad eccezione della graduatoria unica nazionale a cui tuttavia il Ministero sta lavorando. Invita pertanto il presentatore a trasformarlo in ordine del giorno, onde non riportare al rango legislativo una normativa delegificata dalla legge n. 264. Qualora tuttavia il presentatore insistesse per la votazione, egli si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE invita quindi i presentatori degli emendamenti ad esprimersi in ordine all'invito al ritiro loro rivolto dalla relatrice.

Il senatore BEVILACQUA prende atto del contrasto in atto fra il Senato e il Governo. Dichiara comunque di ritirare gli emendamenti da lui presentati e di confluire sull'1.18 e sull'1.19, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare le iniziative di sua competenza per consentire agli studenti, nel rispetto

dell'autonomia universitaria, di sostenere esami in un determinato lasso di tempo.

Lamenta poi il parere contrario reso dalla relatrice e dal rappresentate del Governo sull'emendamento 1.27, tanto più alla luce del parere della Commissione giustizia.

Quanto infine all'emendamento 1.0.1, si dichiara favorevole alla riformulazione suggerita dalla relatrice, proponendo tuttavia di incrementare a cinque il numero delle sedi che i candidati possono indicare.

Il senatore BISCARDI accoglie la riformulazione avanzata dalla relatrice per l'emendamento 1.0.1, nonché il suggerimento del senatore Bevilacqua e presenta in tal senso un nuovo emendamento (1.0.1 nuovo testo), per la cui votazione insiste; ciò non solo al fine di conferire rango legislativo ad una disciplina altrimenti destinata alla precarietà, ma anche per dare un forte segnale di voler chiudere definitivamente la vicenda dei ricorsi.

Il senatore ASCIUTTI conviene con la relatrice Pagano e ritira gli emendamenti da lui presentati, confluendo sull'1.18 e sull'1.19. Quanto all'emendamento 1.0.1, conviene con il Sottosegretario che forse sarebbe stato preferibile un atto di indirizzo. Si augura altresì che il provvedimento sia tempestivamente approvato da entrambi i rami del Parlamento.

Il senatore LORENZI accede all'invito al ritiro avanzato dalla relatrice con riferimento all'emendamento 1.21 e, per quanto lo riguarda, all'emendamento 1.22. Mantiene invece l'emendamento 1.7 che, rispecchiando la sua netta contrarietà ad una programmazione degli accessi che si traduce in una loro chiusura di fatto, consente agli studenti l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di diploma o di laurea senza condizioni.

Quanto infine all'emendamento 1.0.1, si esprime in senso nettamente contrario, atteso che esso – a suo giudizio – è fortemente discriminante fra corsi di laurea, individuando una sorta di seconda prova di maturità solo per coloro che intendono iscriversi a determinati corsi di laurea.

Il senatore BRIGNONE ricorda di non aver presentato emendamenti, nella convinzione che i diritti degli studenti fossero già salvaguardati dal riconoscimento dei crediti previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera. Prende tuttavia atto che sta prevalendo al Senato, nell'imminenza dell'appuntamento elettorale, un partito trasversale che non mancherà peraltro di scontentare comunque qualche settore. Suggerisce allora, provocatoriamente, di estendere fin d'ora la sanatoria ai prossimi anni accademici, onde evitare che a ciò sia chiamato il prossimo Governo. Né va dimenticato, prosegue, che gli studenti ricorsisti hanno accettato consapevolmente il rischio di avvalersi di una sentenza del TAR, che ben poteva essere disattesa nei successivi gradi di giudizio, tanto più in considerazione della normativa comunitaria.

Quanto infine all'emendamento 1.0.1, egli si esprime in senso nettamente contrario per un duplice ordine di motivi: anzitutto perché lede l'autonomia universitaria; in secondo luogo perché consente agli studenti di sostenere i *test* di accesso presso un ateneo e poi di iscriversi ad un altro, nonostante che le selezioni possano non essere effettuate con i medesimi criteri su tutto il territorio nazionale.

In una breve interruzione, il sottosegretario GUERZONI ricorda che, quanto meno da quest'anno, la prova selettiva è totalmente informatizzata onde evitare qualunque intervento potenzialmente distorsivo in ogni fase del procedimento.

Il senatore BRIGNONE osserva che il provvedimento di sanatoria riguarda però l'anno accademico 1999-2000, per il quale non può dirsi che siano state adottate procedure assolutamente trasparenti.

Ribadisce pertanto la sua netta contrarietà alla graduatoria unica nazionale prevista dall'emendamento 1.0.1.

Il senatore BERGONZI ritira gli emendamenti da lui presentati, riconoscendosi nella mediazione offerta dall'emendamento 1.18 della relatrice. Respinge tuttavia le osservazioni critiche del senatore Brignone in ordine al carattere elettorale del provvedimento in discussione, ricordando che – prima che pervenisse il testo licenziato dalla Camera – pendevano al Senato analoghe proposte di legge presentate in tempi non sospetti.

Anche il senatore LOMBARDI SATRIANI ritira l'emendamento da lui presentato, confluendo sull'1.18. Invita tuttavia il senatore Brignone a denunciare senz'altro eventuali situazioni palesemente illegittime a sua conoscenza, ma a non ledere l'immagine degli atenei centro-meridionali con allusioni ed accuse generiche, tanto più nell'autorevole esercizio del mandato parlamentare.

Il senatore NAVA ritira gli emendamenti presentati, confluendo a sua volta sull'equilibrata mediazione rappresentata dall'emendamento 1.18. Conviene altresì con l'opportunità di un ordine del giorno relativo alla data entro cui consentire agli studenti di sostenere gli esami.

Anche i senatori RESCAGLIO e DONISE ritirano gli emendamenti rispettivamente presentati.

Il sottosegretario GUERZONI replica brevemente al senatore Brignone osservando che l'esigenza di una graduatoria unica nazionale non nasce da sospetti sulle procedure selettive adottate (tanto più che, ribadisce, esse sono totalmente informatizzate), bensì dalla considerazione che il diverso rapporto fra posti disponibili ed aspiranti rende più facile l'accesso in determinati atenei rispetto ad altri.

Si passa quindi alle votazioni.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.22, 1.21, 1.25, 1.26, 1.2, 1.1, 1.20, 1.3, 1.9, 1.5, 1.10, 1.6, 1.23, 1.24 e 1.27 sono stati ritirati. Gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.17, 1.14, 1.15, 1.13 e 1.16 sono invece decaduti per assenza dei proponenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione respinge l'emendamento 1.7.

Previa conferma del parere contrario del sottosegretario GUERZONI, nonché dichiarazioni di voto dei senatori BRIGNONE (contrario) e LORENZI (favorevole), la Commissione accoglie invece l'emendamento 1.18. Con separate votazioni, accoglie altresì l'emendamento 1.19, nonché l'articolo 1 come modificato.

Sull'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) il senatore LORENZI ribadisce il proprio voto contrario, motivato dalla forte discriminazione che esso introduce a suo avviso nell'ordinamento universitario, e si augura che la Camera dei deputati voglia modificarlo.

Dichiarano il proprio voto contrario anche i senatori ASCIUTTI (a nome del Gruppo Forza Italia) e BRIGNONE.

Il senatore BEVILACQUA dichiara invece il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) è infine posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione conferisce indi mandato alla relatrice Pagano di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4864, con le modifiche apportate, proponendo l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 4631, 4645 e 4874.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4864**Art. 1.****1.4**

NAVA, Roberto NAPOLI, MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000».

1.8

ASCIUTTI, TONIOLLI, MANFREDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000».

1.22

BERGONZI, LORENZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000».

1.11

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi».

1.21

LORENZI

Al comma 1, dopo le parole: «ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea» inserire le seguenti: «anche quando annullata in sede di riesame».

1.25

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro 15 giorni» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che abbiano sostenuto o sostengano almeno due esami entro il 31 marzo 2001».

1.26

BEVILACQUA, MARRI, PACE

In subordine all'emendamento 1.25, al comma 1, sostituire le parole da: «entro 15 giorni» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che abbiano sostenuto o sostengano almeno un esame entro il 31 marzo 2001».

1.7

LORENZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «di altro corso di diploma» fino alla fine del comma con le seguenti: «del relativo corso di diploma universitario o di laurea».

1.2

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «di altro corso di diploma» fino alla fine del comma con le seguenti: «dello stesso corso di laurea o di diploma universitario, purché abbiano superato almeno un esame entro la data di entrata in vigore della presente legge».

1.1

LOMBARDI SATRIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove i predetti studenti abbiano sostenuto almeno un esame nell'anno accademico 1999-2000, è loro consentita l'iscrizione all'anno seguente del corso di laurea o di diploma seguito, con il riconoscimento dei crediti formativi maturati».

1.12

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

In subordine all'emendamento 1.11, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli studenti che antecedentemente all'emissione di ordinanza di sospensiva da parte dei TAR fossero iscritti ad altro corso universitario viene consentita l'iscrizione, per l'anno accademico 2000-2001, all'anno di corso al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 1999-2000, riconoscendo loro gli esami già sostenuti nei precedenti anni accademici».

1.20

FIGURELLI, DONISE

Al comma 2, dopo le parole: «Agli studenti di cui al comma 1» inserire le seguenti: «che abbiano superato almeno un esame, e a quelli».

1.3

NAVA, Roberto NAPOLI, MUNDI

In subordine all'emendamento 1.4, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami».

1.9

ASCIUTTI, TONIOLLI, MANFREDI

In subordine all'emendamento 1.8, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami».

1.17

MANIERI

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami».

1.5

NAVA, Roberto NAPOLI, MUNDI

In subordine agli emendamenti 1.4 e 1.3, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma

1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami entro l'ultima sessione d'esami dell'anno accademico 1999-2000».

1.10

ASCIUTTI, TONIOLLI, MANFREDI

In subordine agli emendamenti 1.8 e 1.9, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame».

1.18

PAGANO, relatrice

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame».

1.6

NAVA, Roberto NAPOLI, MUNDI

In subordine agli emendamenti 1.4, 1.3 e 1.5, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro l'ultima sessione d'esami dell'anno accademico 1999-2000».

1.23

BERGONZI

In subordine all'emendamento 1.22, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro l'ultima sessione d'esami dell'anno accademico 1999-2000».

1.24

BERGONZI

In subordine agli emendamenti 1.22 e 1.23, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il giugno 2001».

1.14

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

In subordine all'emendamento 1.11, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I posti messi a concorso dagli atenei per l'anno accademico 2000-2001 riservati a studenti non comunitari residenti all'estero che fossero rimasti non assegnati, vengono assegnati procedendo allo scorrimento delle graduatorie degli studenti appartenenti alla Unione europea».

1.15

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

In subordine all'emendamento 1.11, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso universitario agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.

2-ter. Negli atenei in cui non è stato consentito, da parte degli organi collegiali, agli studenti ricorsi di sostenere esami, viene disposta l'iscrizione al secondo anno del relativo corso universitario a tutti gli studenti di cui al comma 1».

1.13

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

In subordine agli emendamenti 1.11 e 1.15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso universitario agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.

2-ter. Negli atenei in cui non è stato consentito, da parte degli organi collegiali, agli studenti ricorsi di sostenere esami, gli studenti di cui al comma 1 vengono tempestivamente ammessi a sostenere esami e vengono loro concessi due mesi di tempo per superare un esame ed essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge».

1.16

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, sostituire le parole da: «che per l'anno accademico 2000-2001» fino a: «continuazione del» con le seguenti: «viene garantito per l'anno accademico 2000-2001 il».

1.19

PAGANO, *relatrice*

Al comma 4, sostituire le parole: «si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del» con le seguenti «è consentito il».

1.27

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sopprimere il comma 5.

1.0.1

BISCARDI, MASULLO, PAPPALARDO, DONISE, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è sostituito dal seguente: "Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è effettuata una prova unica nazionale, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I partecipanti alla prova indicano previamente un ordine di preferenza fra tutte le sedi che hanno posti disponibili. La prova può svolgersi anche in forma decentrata presso gli atenei e in esito alla sua effettuazione il Ministero compila una graduatoria unica nazionale. Coloro i quali siano utilmente inseriti nella graduato-

ria stessa sono iscritti nelle diverse sedi, nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di esse, secondo l'ordine della graduatoria e secondo le preferenze da ciascuno indicate".».

1.0.1 (nuovo testo)

BISCARDI, MASULLO, PAPPALARDO, DONISE, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è sostituito dal seguente: "Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è effettuata una prova unica nazionale, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I partecipanti alla prova indicano previamente un ordine di preferenza per cinque sedi fra tutte quelle che hanno posti disponibili. La prova si svolge in unica data presso gli atenei con correzione informatizzata degli elaborati. In esito alla sua effettuazione il Ministero compila una graduatoria unica nazionale. Coloro i quali siano utilmente inseriti nella graduatoria stessa sono iscritti nelle diverse sedi, nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di esse, secondo l'ordine della graduatoria e secondo le preferenze da ciascuno indicate".».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

402^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Fabrizio Onida, presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, accompagnato dal dottor Maurizio Forte, capo area prodotti agroalimentari dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO propone, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, di chiedere la proroga per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE), iscritta all'ordine del giorno, tenuto conto dell'andamento dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Il presidente SCIVOLETTO, nel rivolgere parole di benvenuto al professor Onida, sottolinea il particolare interesse che la 9^a Commissione ha ad approfondire le tematiche della commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, anche alla luce dei sopralluoghi svolti in Polonia e Russia nell'ambito dell'indagine in corso, richiamando comunque come alcune funzioni – tuttora svolte dall'ICE – in materia di controlli sui mer-

cati ortofrutticoli appaiano totalmente superate (come gli risulta sulla base della personale conoscenza acquisita relativamente al mercato ortofrutticolo di Vittoria).

Dopo aver consegnato preliminarmente agli atti una documentazione relativa all'attività dell'ICE nel settore agroalimentare, il professor ONIDA ricorda preliminarmente che il comparto agroalimentare italiano è il terzo in termini di fatturato con una quota *export* sul fatturato pari al 19/20 per cento nel periodo 1997-1999, e che i principali Paesi di destinazione in ordine decrescente per volumi esportati sono: la Germania (25,8 per cento); la Francia (13,7 per cento); il Regno Unito (8,1 per cento) e gli Stati Uniti (5,5 per cento), mentre complessivamente le imprese operanti in questo comparto sono oltre 70 mila ed occupano 457 mila addetti; segnala poi che continua la progressiva riduzione del saldo negativo del settore che passa da 8.604 miliardi del 1998 a 6.977 del 1999. Richiamando i dati relativi ai principali prodotti agroalimentari esportati dall'Italia nel 1999, precisa che, dopo i prodotti ortofrutticoli, i vini fanno registrare un aumento pari al 19,6 per cento (per il 1999). Ricorda poi che il comparto in esame è composto in massima parte da PMI anche se, a seguito dei fenomeni di concentrazione in atto da anni, oltre il 50 per cento del fatturato è realizzato da imprese multinazionali e grandi gruppi industriali italiani; questa debolezza strutturale è tuttavia in buona misura compensata dalla specializzazione, dato che la maggior parte delle PMI offrono prodotti tipici e di qualità, spesso a denominazione d'origine.

Passando ad esaminare i punti di forza del settore, sottolinea che l'agroalimentare italiano può contare su condizioni pedo-climatiche favorevoli, su un immenso patrimonio enogastronomico e su un modello di cucina e di alimentazione vincente, su un patrimonio di produzioni tipiche nazionali che costituiscono il «fiore all'occhiello» che permette all'Italia di aprirsi varchi sui mercati esteri; sulla presenza, sul mercato internazionale, di consumatori sempre più attenti agli aspetti nutrizionali e sulla crescente attenzione alle problematiche legate alla qualità, alla promozione, all'immagine aziendale, alla presenza stabile sui mercati esteri. Quanto ai punti di debolezza del settore, ribadisce che le aziende agricole ed alimentari italiane sono oltre 70.000, dato che evidenzia la intrinseca e strutturale debolezza del settore agroalimentare italiano. Inoltre il proliferare di piccole associazioni ed unioni contribuisce a complicare un panorama già di per sé estremamente frastagliato e polverizzato, mentre la frammentazione dell'offerta e l'esistenza in Italia di una grande distribuzione sempre più di origine estera può presentare dei rischi per le produzioni italiane (pur se tale argomento va valutato, a suo avviso, con estrema cautela).

Richiama sul piano generale i problemi della PAC, che assorbe circa la metà del bilancio comunitario, e rileva alcune contraddizioni fra le prospettive di apertura verso alcuni paesi terzi e le scelte concrete di politica commerciale. Richiama anche le recenti scelte dell'Unione al Vertice di Berlino e rinvia comunque al documento scritto consegnato agli atti.

Si sofferma quindi sull'attività promozionale dell'ICE, ricordando che l'attività nel settore agroalimentare è una delle più radicate nella tradizione dell'Istituto, che nel 1926 venne costituito proprio con il compito di effettuare i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione; ricorda anche che, negli ultimi decenni, all'attività ispettiva si è affiancata, assumendo un ruolo crescente, la promozione dei prodotti nei mercati esteri, nella duplice veste di sostegno dell'immagine del «*Made in Italy*» e di supporto alla penetrazione commerciale delle imprese. L'Istituto possiede in questo campo un vantaggio rispetto ad altri soggetti, tanto che ha rafforzato la propria centralità nel sistema di promozione, come confermato dalle assegnazioni di fondi da parte di diversi soggetti pubblici e privati.

In particolare – prosegue l'oratore – l'attività settoriale realizzata dall'ICE nel 2001 sarà articolata sui seguenti punti: il Programma promozionale «Mincomes» anno solare 2001, nell'ambito del quale il settore agroalimentare riceverà 10,5 miliardi di lire (a cui si aggiungono oltre 15 di contributo privato); il Programma interregionale MIPAF, che costituisce un progetto triennale finanziato dal MIPAF con la partecipazione delle regioni a statuto ordinario a favore delle produzioni protette, biologiche e a lotta integrata, che nel secondo anno di attività stanzierà circa 10 miliardi di lire ed interesserà cinque paesi (USA, Canada, Giappone, Svezia e Danimarca) con una vasta tipologia di azioni (al primo anno di attività, hanno aderito circa 100 imprese, mentre per il secondo anno si stimano 250-300 partecipanti); richiama inoltre una serie di interventi promozionali e commerciali in USA, Canada e Giappone a favore dei prodotti alimentari e dei vini di qualità (finanziati dal decreto legislativo n. 143 del 1998) con una spesa di circa 16 miliardi. Le disponibilità finanziarie complessive per il 2001 ammontano quindi a 56 miliardi di lire.

Passa quindi ad esaminare le strategie e gli obiettivi promozionali, ricordando che, in tempi recenti, l'intervento strategico più significativo è stato effettuato nell'ambito del «Tavolo agroalimentare» presso la Presidente del Consiglio, che ha approvato le «Linee guida per l'internazionalizzazione delle aziende e la promozione dei prodotti del settore agroalimentare», elaborate congiuntamente dal Commercio con l'estero e dal MIPAF e che l'orientamento strategico dell'ICE è di rafforzare la vocazione all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso l'utilizzo della leva promozionale e anche di definire una strategia di comunicazione del sistema agroalimentare italiano, oltre che di ricercare l'organizzazione e l'aggregazione dell'offerta di prodotti agroalimentari e garantire il sostegno alle produzioni agroindustriali di qualità che concorrono in misura determinante alle esportazioni italiane di settore, avviando un diverso rapporto con la ristorazione italiana all'estero, allo scopo di creare strumenti specifici operanti in tale ambito.

Ricordato poi che l'ICE svolge attività di controllo del settore agroalimentare, principalmente per i prodotti ortofrutticoli freschi e che tale attività potrebbe essere svolta anche dal MIPAF e dalle regioni, richiama i dati sui controlli di qualità sul mercato interno e all'esportazione, segna-

lando le circa 120.000 azioni di verifica e controllo dei prodotti ortofruttili commercializzati allo stato fresco all'interno dell'Unione europea, i circa 60.000 controlli sui medesimi prodotti in esportazione e i circa 4.000 controlli degli stessi prodotti in importazione. Riporta inoltre ulteriori dati in merito, pur osservando che andrebbe approfondito il rigore di tali controlli, stante anche l'esistenza di verifiche fiscali e doganali. Illustra la struttura dell'ICE per lo svolgimento delle attività nel settore agroalimentare e ricorda che entro l'anno saliranno a nove le sezioni agroalimentari (sette nuove e due già esistenti) collocate presso gli uffici di Dusseldorf, Parigi, Londra, Stoccolma, New York, Montreal, Tokyo, Varsavia e San Paolo, richiamando i compiti principali delle sezioni e dei relativi addetti alla promozione agroalimentare. Inoltre l'ICE si avvale delle seguenti strutture, costituite dall'Area prodotti agroalimentari (operante presso la sede di Roma), da sedici uffici regionali in Italia e, per le attività di controllo, da 110 addetti. Rinvia per i temi della contraffazione ed imitazione dei prodotti agroalimentari italiani alla documentazione scritta e si sofferma sull'accordo ICE-Sopexa, firmato il 10 gennaio 2000 con lo scopo di avvicinare le politiche di promozione all'estero, pur sottolineando che non mancano le difficoltà legate, alla forte concorrenzialità di larga parte delle produzioni di Francia e Italia e alla prossima approvazione del regolamento comunitario che prevede finanziamenti a favore degli organi di promozione nazionale di due o più stati membri (il che giustifica una certa riluttanza a impegnare ingenti risorse su questo versante).

Sul commercio elettronico, sottolinea che si tratta di una realtà in materia di comunicazione e di commercio nuova ed originale ma che, specialmente per il settore agroalimentare, è necessaria anche una visione chiara dell'offerta, un ampio panorama informativo ed una gestione seria, oltre che un'attrezzatura efficace in termini di logistica, di servizi finanziari e di modalità di consegna: l'ICE in questo senso può collaborare per la creazione di «siti» per il commercio elettronico più efficaci e richiama anche l'iniziativa di un «portale» *ad hoc* in collaborazione con altri istituti, prevista nell'ambito del programma di cui al decreto legislativo n. 143 del 1998.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il professor Onida per l'esauriente esposizione.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore PREDÀ, dichiarato di concordare sulle linee di fondo dell'esposizione, rileva come dall'elenco esposto delle più grandi imprese italiane presenti sul mercato agroalimentare internazionale solo due appaiono valorizzare i prodotti tipici italiani, facendo ricadere il valore aggiunto sui produttori della materia prima. In merito ai punti di forza, concorda sulla segnalata difficoltà dei produttori a costituire massa critica sui mercati e rileva la criticabile circostanza talora constatata, per la quale le strutture di commercializzazione in alcuni casi si sostituiscono alle associazioni

dei produttori (peraltro diversamente aggregate nelle varie realtà regionali italiane), nell'interloquire con le strutture dell'ICE. Da ultimo, segnalata la difficoltà dei produttori a penetrare in alcuni importanti mercati europei, condivide le perplessità avanzate in merito al commercio elettronico, rilevando semmai come sia spesso la logistica il problema cruciale. Evidenzia poi due questioni specifiche: in primo luogo osserva come sia necessario esperire ulteriori sforzi al fine di promuovere le esportazioni agroalimentari italiane mediante una struttura analoga alla SOPEXA francese, eventualmente favorendo la costituzione di strutture organizzative comuni tra l'ICE e le associazioni dei produttori. In secondo luogo, sottolinea l'urgenza di intensificare le azioni rivolte alla valorizzazione delle grandi produzioni italiane (vino, frutta, formaggio) gravemente minacciate dalla concorrenza di paesi, anche comunitari, come la Spagna.

Il senatore GERMANÀ, rilevato come alcuni accordi commerciali abbiano penalizzato talune produzioni italiane di alta qualità quali le arance rosse pigmentate, segnala l'opportunità di sviluppare apposite misure di rilancio di tali prodotti. Inoltre, chiede se non sia opportuno riconsiderare la localizzazione degli uffici dell'ICE all'estero e quali iniziative sia necessario porre in essere per contrastare eventuali frodi a danno dei produttori di olio, perpetrate ponendo in commercio oli extravergini, che non appaiono sempre dotati delle specifiche qualità intrinseche.

Il senatore CUSIMANO, preliminarmente rilevato come l'ICE costituisca uno strumento fondamentale al fine della promozione dell'*export* italiano, chiede se le strategie dell'istituto contemplino una programmazione dell'attività rivolta a promuovere quei prodotti, quali le arance, l'olio e il vino, che attualmente trovano grande difficoltà a collocarsi sul mercato interno; durante la missione effettuata dalla Commissione in Polonia è emerso come, in relazione a tali prodotti, vi siano rilevanti esportazioni da parte di paesi come l'Olanda, che non ne sono produttori diretti. In proposito, osserva come l'esenzione dai dazi conseguente agli accordi comunitari (tra i quali ricorda l'accordo tra l'Unione europea ed il Messico riferito dal rappresentante della Federalimentare nel corso della audizione del 24 ultimo scorso) unitamente ai bassi costi di produzione, determini un sostanziale spiazzamento dei produttori italiani: chiede conseguentemente quale ausilio concreto possa l'ICE fornire per difendere tali produzioni.

Il senatore ANTOLINI auspica ulteriori chiarimenti in merito all'affermazione del professor Onida sulla asserita maggiore attenzione dei consumatori dei mercati esteri per le caratteristiche estrinseche dei prodotti, diverse dalla riconoscibilità della provenienza geografica degli stessi, portando ad esempio il caso di produttori vinicoli che sono riusciti a conquistare rilevanti posizioni di mercato mediante una diversa dichiarazione di origine territoriale.

Il senatore RECCIA, dichiarato di condividere l'impostazione della relazione del professor Onida, osserva come sia necessario un maggiore approfondimento della problematica, in più momenti emessa nel dibattito concernente la complessa articolazione geografica delle produzioni italiane. Sul punto l'oratore chiede come si ponga l'Istituto di fronte al più complessivo problema della regionalità dei prodotti di fronte ad un mercato sempre più globalizzato. In merito al *Millennium Round*, segnala la particolarità della posizione europea e in tale ambito rileva come l'ICE, che prima della realizzazione dell'Unione europea si faceva portatore di una visione più generale, ora appaia lasciare maggior spazio alle organizzazioni territoriali, quali le Camere di commercio, nell'attività di promozione. In ultima analisi, richiamate le difficoltà relative alla citata iniziativa di collaborazione tra la Sopexa e l'ICE, auspica lo sviluppo di sinergie all'interno delle filiere produttive da parte dell'ICE come promotore della articolazione delle comunità produttive locali italiane, come pure da parte delle Camere di commercio, anche se non vanno ignorati i limiti derivanti dall'ordinamento statutario dell'Istituto e dalla farraginosità delle procedure di accesso alle agevolazioni gestite dallo stesso.

Il senatore PIATTI, ringraziato il Presidente dell'ICE per l'esauriente esposizione, dichiara di condividere in particolare l'analisi dei punti di debolezza, mentre segnala l'opportunità di riflettere ulteriormente, attesi anche gli effetti delle emergenze agricole e sanitarie in atto, sul tema dei controlli e sulle pratiche sleali costituite dalle contraffazioni di prodotti tipici italiani. Prosegue formulando alcune questioni specifiche relative alla congruità e razionale collocazione delle sezioni e degli addetti agricoli dell'Istituto nei vari Paesi, chiedendo, inoltre, quali iniziative assuma l'ICE al fine di porre rimedio alla eccessiva frammentazione dell'offerta. Rileva, peraltro, come sul punto sia in corso di discussione il provvedimento costituito dalla «legge di orientamento in agricoltura». In merito alla commercializzazione chiede quali, tra le varie misure attuabili, il professor Onida ritenga più utile e da ultimo, se il rapporto tra l'Istituto e le autonomie locali italiane appaia soddisfacente.

Il presidente SCIVOLETTO, richiamati preliminarmente i tre temi oggetto dell'indagine conoscitiva, chiede quali specifiche strategie l'ICE abbia elaborato in relazione alle tre grandi questioni dell'ampliamento dell'Unione, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo, per sostenere la commercializzazione delle imprese italiane all'estero, sottolineando che occorre fare riferimento, nelle strategie, alla esistenza di un sistema «oggettivamente federale» rappresentato dai distretti agroalimentari di qualità per le produzioni agricole ed agroalimentari. Chiede quindi se l'ICE abbia sviluppato una specifica strategia per la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari legate al territorio e se l'Istituto svolga una funzione «compensativa» in termine di sostegno a tali produzioni, tenuto conto dell'esistenza di forti squilibri nei livelli di protezione assicurati dalla PAC ai vari comparti (assai alta, circa l'80 per

cento, per il lattiero-caseario e la zootecnica, e solo circa l'8 per cento per l'ortofrutta) come è emerso nell'audizione di ieri del rappresentante della Federalimentare. Preso altresì atto del numero di sezioni agroalimentari attualmente esistenti, chiede se l'ICE non punti ad aprire anche a Mosca una nuova sezione per promuovere i prodotti nazionali in tale grande mercato di sbocco e se non sia opportuno accentuare le direttrici dell'intesa stipulata con la Sopexa verso i settori complementari, per creare sinergie sui mercati terzi. Richiamando quindi i dati concernenti i controlli sia sui prodotti in esportazione (circa 60.000 nel 2000) che su quelli in importazione (soli 4.000 controlli) sottolinea che l'attività di controllo sui prodotti in entrata potrebbe essere resa più incisiva, sia per gli aspetti fitosanitari che per le eventuali triangolazioni.

Il professor ONIDA, riservandosi di approfondire alcune tematiche mediante un apposito documento di cui preannuncia l'invio, segnala come alcune grandi aziende italiane non possano obiettivamente valorizzare le filiere di alcuni prodotti tipici italiani in virtù della specifica configurazione di mercati, quali quello del latte o dei prodotti dolciari, caratterizzati dall'imprescindibile legame con le specificità della domanda locale e dalla necessità di reperire le materie prime (laddove si rendono disponibili). In merito alla problematica del commercio elettronico, ribadisce l'opinione dianzi esposta e dichiara di condividere la necessità di implementare preventivamente una connessa strategia di rafforzamento della logistica a supporto dell'*export*, mentre in merito alla opportunità di costituire una struttura societaria specifica per la promozione dell'*export* agroalimentare, ritiene che tale eventualità rientra tra le possibilità statutarie dell'ICE va peraltro segnalato, il pericolo che una apposita struttura possa dar luogo a duplicazioni organizzative inefficaci vanificando, inoltre, la possibilità di sfruttare le rilevanti sinergie derivanti da un approccio di *marketing* fondato sullo sfruttamento della positiva immagine complessiva acquisita dai prodotti italiani nei settori della moda, dell'abbigliamento e dei prodotti per la casa. In merito alla necessità di promuovere i prodotti di fascia non alta, preliminarmente segnalato che l'ICE è attivo su tale fronte, sottolinea le difficoltà del Paese di imporsi nell'ambito di prodotti sostenuti da strategie competitive nelle quali la componente prezzo rileva in modo superiore rispetto alle componenti di tipicità e di alta qualità.

Il presidente SCIVOLETTO, sul punto, chiede al professor Onida se la sensibilità per la sicurezza alimentare non abbia accentuato l'attenzione dei consumatori sulla componente qualitativa.

Il professor ONIDA, riservandosi un approfondimento sul tema, segnala come a suo parere le due questioni differiscono, in quanto l'attenzione per la sicurezza alimentare può semmai aumentare la disponibilità a pagare da parte dei consumatori. In merito all'osservazione del senatore Germanà, rileva come la specificità del prodotto possa non essere percepita dai consumatori. In merito all'organizzazione dell'ICE informa che

la distribuzione e localizzazione degli uffici all'estero non costituisce un elemento immutabile ma è oggetto di costante riconsiderazione da parte della dirigenza sulla base di criteri di efficienza organizzativa e nel rispetto del vincolo del bilancio dell'Istituto.

Il professor Onida, in risposta ai quesiti posti dal senatore Cusimano, richiama le problematiche commerciali, logistiche e di organizzazione distributiva che influiscono sulla commercializzazione e osserva che, a suo avviso, non competerebbe all'ICE la creazione di vere e proprie *trading companies*, pur rilevando che un numero ridotto di tali società che garantiscano l'organizzazione, la logistica, i servizi finanziari, il *marketing* ad adeguato livello qualitativo costituirebbero una leva importante in termini di commercializzazione delle produzioni nazionali, mentre ribadisce che l'ICE svolge azioni promozionali per migliorare la comunicazione sugli organi di stampa e sostenere l'immagine del *made in Italy* all'estero.

Il dottor FORTE prende la parola per sottolineare che gli addetti dell'ICE intrattengono contatti quotidiani e costanti anche con tutti gli operatori della filiera della ristorazione per promuovere la conoscenza dei prodotti utilizzati dalla cucina nazionale.

Il professor ONIDA, riprendendo il suo dire, osserva – in relazione ai problemi di esenzione dai dazi sollevati dal senatore Cusimano – che, a suo avviso, per il commercio internazionale non ci sono strade virtuose al di fuori del cosiddetto commercio orizzontale e di una linea di sviluppo del commercio mondiale che rafforzi le vocazioni produttive in un crescente numero di paesi (come testimonia il recente sviluppo delle relazioni commerciali internazionali che ha visto paesi nuovi produttori e concorrenti diventare anche nuovi clienti dei prodotti nazionali). Pur non volendo addentrarsi nelle tematiche specifiche relative all'olio e alle arance, per quel che riguarda i paesi del Mediterraneo con cui l'Unione stipula rapporti preferenziali, osserva che vanno valorizzate le vocazioni agricole anche di tali paesi, pur se ciò può comportare sacrifici e costi di aggiustamento (richiama al riguardo i contenuti degli accordi SAPARD con i paesi PECO).

Al senatore Reccia fa rilevare che la vera globalizzazione non può tradursi in una omogenizzazione e in un appiattimento dei gusti ma in una valorizzazione delle diversità da parte del consumatore globale, mentre, quanto alle tematiche regionali richiamate, ricorda la pluralità di attori istituzionali e commerciali che operano nel campo della commercializzazione del *made in Italy*, osservando che, pur se ciò consente potenzialità ulteriori, occorre anche valutare l'efficacia della spesa.

In relazione ad un quesito posto dal senatore Piatti, osserva che l'ICE è fortemente impegnato con le realtà locali, anche per inquadrarne le relative strategie di *marketing* in un contesto più ampio, e assicura che l'Istituto potrà essere interlocutore credibile e affidabile anche dei distretti agroalimentari cui ha fatto riferimento il Presidente. In relazione al numero di addetti presso le ambasciate, precisa che fornirà ulteriori dati.

Dopo che il dottor FORTE ha precisato che comunque in linea generale il settore agricolo ed agroalimentare è seguito dagli addetti commerciali delle ambasciate, ha nuovamente la parola il professor ONIDA, che rinvia alla documentazione per le tematiche del *Millennium Round* e riconferma la particolare attenzione al territorio nell'elaborazione delle strategie commerciali, ricordando anche l'istituzione degli «sportelli regionali» (in collaborazione con la SACE e le altre società e finanziarie regionali operanti nel settore), ribadendo che non è richiesta tanto una articolazione burocratica sul territorio quanto una capacità di conoscere e tradurre le realtà territoriali in azioni promozionali; circa la richiesta di azioni compensative, ritiene che l'ICE già lavori in tale direzione.

Il dottor FORTE, prendendo nuovamente la parola, precisa che non gli risulta costituiscano interlocutori delle sezioni dell'ICE i mercati generali, bensì le unioni di categoria, e ribadisce che, nella commercializzazione di particolari prodotti, occorre tenere conto del gradimento dei consumatori e della competitività, e sottolinea comunque la grande attenzione ai prodotti tipici nonché l'aumento delle esportazioni dei vitivinicoli.

In seguito ad un'ulteriore domanda del presidente SCIVOLETTO (che si chiede perché il fattore prezzo non agevoli l'esportazione dell'arancia rossa di Sicilia) ha nuovamente la parola il dottor FORTE, il quale ricorda che, nel caso del vino, ha influito sull'aumento delle esportazioni un *trend* generale di aumento dei consumi del vino, prodotto più al centro dell'attenzione del consumatore, mentre per l'arancia siciliana l'offerta si presenta particolarmente frammentata.

Dopo un ulteriore intervento del senatore PREDA (che richiama il ruolo delle multinazionali nelle strategie di *marketing*), ha nuovamente la parola il professor ONIDA il quale, nel fare riferimento all'arancia rossa, richiama la possibilità di campagne promozionali, in particolare ove sia possibile una iniziativa e una collaborazione da parte della regione siciliana.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il professor Onida per l'apporto offerto ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

357^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato DE PICCOLI.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI comunica che, nel deferire alla Commissione in sede referente il disegno di legge in titolo, il Presidente del Senato ha sottolineato che alcuni articoli del provvedimento contengono norme di particolare rilievo per la competenza di altre Commissioni, alle quali il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva. Si tratta, in particolare, degli articoli 22 e 23, concernenti il settore delle comunicazioni, che interessano la 8^a Commissione, degli articoli 7, 8 e 9, recanti interventi nel settore agricolo e della pesca, che investono la competenza della 9^a Commissione e dell'articolo 5 (commi da 2 a 6) sul cosiddetto «danno biologico», di interesse per la 2^a Commissione. Il Presidente del Senato ha quindi sottolineato l'esigenza di tenere in particolare considerazione i pareri resi da tali Commissioni.

Il relatore LARIZZA illustra il disegno di legge in titolo ricordando che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria 2000-2002 che la Commissione ha esaminato in prima lettura congiuntamente alla 8^a Commissione. Nel corso dell'esame presso la Camera sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni che non hanno alterato l'impianto complessivo del testo licenziato dal Senato. Sono state confermate, in particolare, talune misure di rilievo introdotte dalla Commissione: cita,

tra le altre, quella concernente la utilizzazione della forma della società a responsabilità limitata per le imprese artigiane, contenuta all'articolo 13.

Si sofferma, quindi, sulle modifiche accolte dalla Camera. Per quanto riguarda gli interventi nel settore assicurativo sottolinea, all'articolo 1, comma 3, le innovazioni concernenti la disdetta dei contratti ed il rafforzamento delle funzioni di vigilanza dell'ISVAP previsto dall'articolo 2, specie con riferimento alla banca dati dei sinistri. L'articolo 5, comma 2, disciplina poi in termini innovativi il cosiddetto «danno biologico», definendo i criteri per la liquidazione dei risarcimenti. Si tratta di una materia estremamente delicata su cui sono state formulate valutazioni articolate e che richiede opportuni approfondimenti.

Per ciò che concerne gli interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, si richiama al parere formulato dalla 11^a Commissione, nel quale si evidenzia che tra i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 8 sono stati inseriti riferimenti alla emersione dell'economia irregolare e sommersa e alla disciplina dei lavori atipici. Sarebbe stato preferibile rinviare su tali argomenti alla disciplina vigente in materia, nonché alle norme generali contenute in un provvedimento già approvato dal Senato e ora in corso d'esame presso la Camera.

Appaiono rilevanti, inoltre, le modifiche concernenti le disposizioni in materia di privatizzazioni, di cui agli articoli 10 e 11. Su taluni aspetti si è già sviluppato un dibattito sulla stampa e la Commissione dovrà valutare le implicazioni derivanti dalla nuova disciplina. Si sofferma, quindi, sul nuovo testo degli articoli 18, 19 e 20 illustrando, in particolare, gli indirizzi previsti per l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti. Segnala, infine, che al comma 10 dell'articolo 21 sono state inserite, ad integrazione di quanto già previsto nella legge finanziaria per il 2001, misure per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici internazionali in particolare per i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Si tratta di interventi che la Commissione aveva già approvato esaminando uno specifico disegno di legge in materia.

In considerazione del lungo *iter* parlamentare che si è svolto sul provvedimento, propone di compiere un esame quanto più possibile rapido del testo pervenuto dalla Camera, orientandosi a non apportare ulteriori modifiche. Tuttavia, qualora il Governo, nella sua responsabilità, dovesse promuovere limitati interventi correttivi, volti ad apportare miglioramenti di carattere puntuale, essi sarebbero attentamente considerati. A suo avviso, rispetto alla esigenza di modificare una o più disposizioni che non appaiono del tutto soddisfacenti, dovrebbe prevalere la necessità di giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge. Nel testo in esame sono infatti contenute misure di notevole rilievo, che non possono essere ulteriormente rinviate. Ritiene, pertanto, che l'introduzione di modifiche dovrebbe essere condizionata ad una verifica realistica della effettiva possibilità di concludere l'*iter* del provvedimento in tempi utili.

Il presidente CAPONI ricorda che il disegno di legge in titolo è stato inserito nel calendario dell'Assemblea per la settimana 6-8 febbraio e che,

conseguentemente, la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro giovedì 1° febbraio. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di martedì 30 gennaio, preannunciando la convocazione di sedute notturne nel corso della prossima settimana, ove si rendesse necessario.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

247^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola (n. 828)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e sospensione)

Il relatore BETTAMIO riferisce sul provvedimento in titolo ravvisandovi degli elementi di contrasto con la normativa comunitaria. Esso, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 1999, reca infatti le norme sanzionatorie connesse alla violazione di regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuto alla produzione di olio d'oliva discostandosi tuttavia da talune prescrizioni comunitarie.

Il decreto legislativo in esame, in particolare, modifica la legge n. 460 del 1997, concernente le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione del regolamento (CEE) n. 3061/84, al fine di adeguare tale apparato sanzionatorio alla disciplina comunitaria, come risulta modificata dall'adozione del regolamento (CE) n. 2366/98 e dalla decisione n. 227/2000/CE. Il suddetto regolamento, in particolare, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 3061/84 apportando rilevanti innovazioni al precedente sistema sanzionatorio comunitario per violazione, tra l'altro, delle disposizioni della contabilità di magazzino degli stabilimenti di molitura delle olive e per i casi di mancata o non veritiera informazione sulle capacità di magazzinaggio, di triturazione e di produzione di oli. Lo schema di decreto in titolo, tuttavia, per quanto attiene all'omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2366/98 – che riguardano i produttori di oltre 200 litri di olio – prevede solamente, all'articolo 1 comma 3, una sanzione amministrativa pecuniaria

da lire 100.000 a 300.000 mentre il regolamento comunitario contempla più specificamente una sanzione di importo pari al doppio dell'aiuto comunitario ricevuto, con contestuale compensazione con il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Il presidente BEDIN sottolinea che i profili di contrasto fra il provvedimento in titolo e la normativa comunitaria, opportunamente evidenziati dal relatore, appaiono tanto più gravi in quanto attengono a sanzioni pecuniarie i cui ricavati, essendo riferiti al FEOGA, riguardano anche le casse comunitarie.

L'oratore osserva peraltro che, sulla base dei rilievi espressi dalla Giunta, spetterà alla Commissione di merito verificare se la sanzione massima di 300.000 lire prevista dal decreto legislativo è congrua rispetto al riferimento del regolamento (CE) n. 2366/98 ad un importo doppio dell'aiuto comunitario ricevuto.

Il senatore PAPPALARDO osserva che l'importo degli aiuti comunitari, anche per le piccole produzioni, è generalmente superiore alla sanzione contemplata dal decreto legislativo.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene quindi di sospendere l'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PAPPALARDO riferisce sul disegno di legge in titolo rammaricandosi in primo luogo per il fatto che, come avvenuto in altri casi – quali, ad esempio, l'esame dei disegni di legge n.1522 e n. 1891, discussi ieri dall'Assemblea – la Commissione di merito e l'Assemblea non hanno tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Giunta in prima lettura. L'eccessiva indifferenza del Parlamento rispetto ai vincoli comunitari si evince, tra l'altro, dal fatto che anche nell'altro ramo del Parlamento l'Assemblea ha sostanzialmente trascurato gli analoghi rilievi mossi dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Il 17 febbraio dello scorso anno la Giunta ha infatti approvato un parere favorevole ravvisando tuttavia degli elementi di contrasto fra gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, per quanto attiene all'obbligo delle imprese di assicurazione di comunicare semestralmente all'ISVAP e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti i premi annuali di riferimento, e la direttiva 92/49/CEE, che vieta agli Stati membri di obbligare le imprese assicurative ad un'approvazione preliminare ovvero ad una comunicazione sistematica delle condizioni e delle tariffe delle polizze. Il nuovo testo non sembra recepire le suddette osservazioni e modifica il de-

creto-legge n. 70 del 2000, con il quale è stato introdotto un blocco delle tariffe per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA), confermando sostanzialmente quel sistema di vincoli che è notoriamente oggetto di una controversia con l'Unione europea.

Anche le modifiche apportate all'articolo 7, che conferisce una delega al Governo per interventi di modernizzazione del settore agricolo, appaiono prevalentemente formali ed inidonee, quindi, a recepire le osservazioni espresse nel citato parere della Giunta in merito all'esigenza di verificare i possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

L'oratore ravvisa inoltre analoghi elementi di contrasto con la normativa comunitaria a proposito delle misure a tutela delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 12, già oggetto di rilievi in occasione dell'esame in prima lettura.

L'oratore rileva infine come pure i contributi previsti al Capo III, per il settore delle telecomunicazioni e le emittenti locali, benché talora riferiti all'esigenza di favorire la ricerca, meriterebbero una valutazione più approfondita sugli eventuali elementi di contrasto con le disposizioni comunitarie sulla concorrenza.

In conclusione l'oratore propone di ribadire il tenore delle osservazioni già formulate in prima lettura e di raccomandare al Governo che, in sede di esercizio delle deleghe contemplate dal provvedimento in titolo, ci si attenga ad un più scrupoloso rispetto del diritto comunitario.

Il presidente BEDIN condivide le osservazioni del relatore, anche per quanto attiene alla necessità di un adeguamento dei regolamenti parlamentari, volto a conferire ai pareri della Giunta un'efficacia non inferiore a quella dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

L'oratore rileva tuttavia come, dalla consonanza fra i pareri espressi in questa sede e taluni rilievi mossi all'Italia nelle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, si evinca un certo interesse delle istituzioni comunitarie per gli atti della Giunta. L'attività di tale organismo, però, dovrebbe servire a prevenire i contrasti con l'Unione europea piuttosto che ad individuare dei riscontri con le suddette procedure di infrazione.

Il senatore MUNGARI esprime apprezzamento per l'esposizione del relatore e sottolinea in particolare la gravità di talune disposizioni in materia assicurativa con le norme ed i principi comunitari, oltre che con la Carta costituzionale. Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento hanno infatti impedito di recepire il compromesso, favorito dal Ministro dell'industria promuovendo l'incontro tra le parti interessate, volto a superare i rilievi dell'Unione europea in merito al blocco delle tariffe RCA. A tale riguardo egli rileva come la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea sia destinata a trasformarsi in una condanna

da parte della Corte di giustizia. A proposito di tariffe bloccate per legge appare inoltre incoerente introdurre particolari obblighi di pubblicità.

L'oratore osserva altresì come le disposizioni sulla liquidazione dei danni non sembrano tener conto che tale attività è ormai pressoché interamente «esternalizzata», affidata, cioè, a società giuridicamente separate dalle compagnie di assicurazione. In relazione al danno biologico, infine, il riferimento alla valutazione delle condizioni soggettive, che vanifica l'obiettivo di individuare dei parametri prefissati e uguali per tutti, e l'introduzione di una disciplina circoscritta ai soli danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, appare in contrasto, oltre che con i diritti costituzionalmente garantiti, con i principi comunitari in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi.

Il relatore PAPPALARDO, convenendo sulla possibilità di ravvisare dei limiti anche per quanto concerne il merito del provvedimento in esame, sottolinea l'esigenza di attenersi ai profili comunitari e ribadisce le osservazioni esposte, che peraltro includono anche la materia delle assicurazioni.

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, propone quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole richiamando le osservazioni già formulate in prima lettura e raccomandando al Governo, in particolare, di interpretare nel senso più rigorosamente conforme con il diritto comunitario le deleghe conferite dal suddetto disegno di legge.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola (n. 828)

(Ripresa dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi alla 2^a Commissione)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il presidente BEDIN propone di conferire mandato al relatore Bettamio di redigere sul provvedimento in titolo osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel dibattito.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la suddetta proposta.

*IN SEDE CONSULTIVA***Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82)**

(Parere alla 2^a Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore MIGNONE illustra l'atto comunitario in titolo, di iniziativa della Repubblica federale di Germania, volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari degli enti aggiudicatori e ad assicurare condizioni di concorrenza leale.

Dopo aver rilevato come la materia degli appalti pubblici sia dettagliatamente disciplinata dalla normativa comunitaria l'oratore precisa che la decisione quadro in titolo è destinata ad applicarsi anche agli appalti aggiudicati dalle stesse istituzioni comunitarie. L'articolo 1 reca in particolare le definizioni, l'articolo 2 precisa invece i comportamenti ritenuti anticoncorrenziali, fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici. L'articolo 3, a proposito delle sanzioni, prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per garantire che i suddetti atti costituiscano reato e che la complicità e l'istigazione ai medesimi siano passibili di sanzioni penali effettive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione. Gli articoli 4 e 5 riguardano poi le responsabilità delle persone giuridiche e le relative sanzioni. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di un reato commesso a loro beneficio da qualsiasi persona, che abbia agito individualmente o in quanto componente di un organo dello stesso soggetto giuridico. Gli Stati membri dovranno pertanto adottare le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 4 sia passibile di sanzioni effettive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura amministrativa.

Dopo aver precisato che l'articolo 6 prevede la sussidiarietà dei citati articoli 4 e 5 – i quali, in altri termini, non si applicano qualora siano previste più specifiche sanzioni comunitarie a carico delle persone giuridiche – l'oratore illustra infine l'articolo 7, sulla competenza degli Stati membri per i reati rispettivamente commessi sul rispettivo territorio, dai loro cittadini o per conto di persone giuridiche con sede nel rispettivo territorio. La decisione-quadro obbliga altresì gli Stati membri a comunicare al Segretariato generale del Consiglio eventuali eccezioni in merito alle regole sulla competenza e a notificare al Consiglio ed alla Commissione le disposizioni interne di attuazione.

L'oratore rileva quindi come dalla documentazione acquisita dal Governo si riscontri per il settore una situazione giuridica disomogenea nei vari paesi membri. Dal punto di vista del diritto penale la figura del reato di frode risulta avere un effetto limitato, generalmente, per la difficoltà di provare un danno patrimoniale. In Germania, in particolare, nel 1997 è

stato inserito nel codice penale il reato di intese limitative della concorrenza nelle gare d'appalto, per cui può essere anche inflitta una pena privativa della libertà, al fine di arginare l'inadeguatezza delle sanzioni pecuniarie.

Soffermandosi sull'*iter* del provvedimento in titolo il relatore espone le riserve sollevate da taluni Stati membri, compresa l'Italia, per il rischio di sovrapposizioni con altri atti normativi europei ed internazionali – quale la Convenzione OCSE in materia di corruzione – ed in relazione all'opportunità di criminalizzare condotte attualmente oggetto di sanzioni amministrative o civili. Al riguardo la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare la riflessione, consultando anche le rispettive autorità nazionali antitrust.

Rilevando come un analogo iniziativa sulla stessa materia, presentata nel 1999, non abbia avuto seguito, l'oratore precisa infine che la discussione dell'atto in titolo è prevista, a partire dal prossimo marzo, nel Consiglio e, nel mese di aprile, al Parlamento europeo.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'esposizione ed evidenziando la complessità della materia oggetto del provvedimento in esame – presumibilmente promosso dalla Germania alla luce dei negativi esiti di gare di appalto svolte a Berlino e nelle regioni orientali – propone di rinviare l'esame. Un maggiore approfondimento consentirà infatti alla Giunta di valutare se condividere le perplessità avanzate nelle trattative della delegazione italiana ovvero se sia preferibile assumere una posizione diversa.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Intervengono: Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino e componente dell'Ufficio di presidenza dell'UPI, e Alessandro Corsinovi, Presidente del Dipartimento Europa dell'UPI; indi Valerio Prignachi, Vicepresidente vicario dell'UNCCEM.

La seduta inizia alle ore 13,10.

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea

Audizione di una rappresentanza dell'Unione delle province d'Italia (UPI)

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – svolgimento e conclusione)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dà quindi la parola al senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), che introduce brevemente i temi dell'audizione.

Mercedes BRESSO, *Presidente della Provincia di Torino e componente dell'Ufficio di presidenza dell'UPI*, svolge una relazione sui temi dell'indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, Alessandro CORSINOVI, *Presidente del Dipartimento Europa dell'UPI*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti il Presidente Mario PEPE, i senatori Salvatore LAURO (FI), Vittorio PAROLA (DS) e Antonio PIZZINATO (DS).

Replica Mercedes BRESSO, che risponde anche ad un ulteriore quesito posto dal senatore Vittorio PAROLA (DS).

Dopo un intervento del senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), il Presidente Mario PEPE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di una rappresentanza dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM)

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – svolgimento e conclusione)

Dopo un breve intervento del Presidente Mario PEPE, il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) introduce i temi dell'audizione.

Valerio PRIGNACHI, *Vicepresidente vicario dell'UNCHEM*, svolge la sua relazione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i senatore Renzo GUBERT (Misto- Centro) e Salvatore LAURO (FI).

Risponde Valerio PRIGNACHI.

Dopo un intervento del senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), il Presidente Mario PEPE ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

**UNDICESIMO COMITATO DI LAVORO
SULLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI**

Il Comitato si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il dottor Rocco Familiari, Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), il dottor Andrea Simi, Direttore generale e la dottoressa Giuseppina Santiapichi, Dirigente del patrimonio.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza

Il Presidente avverte che, con l'audizione odierna, si conclude la tornata di incontri che la Commissione ha inteso sviluppare con i vertici dei maggiori enti pubblici di previdenza allo scopo di verificare quale sia stato, al 31 dicembre 2000, l'effettivo introito realizzato dalle dismissioni immobiliari.

La Commissione ha seguito con costante attenzione l'operazione di alienazione immobiliare fin da quando il Ministro del lavoro dispose, nell'agosto 1999, una procedura ordinaria di vendita. Nel corso di ripetuti in-

contri con gli enti coinvolti e con il Coordinatore dell'Osservatorio, la Commissione ha acquisito informazioni sull'andamento delle procedure e sulle previsioni di entrata, con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2000.

Nell'ottobre scorso e, per quanto riguarda in modo specifico l'Inpdap, anche in una successiva audizione del 9 novembre, allorché si è discusso sulle risultanze del bilancio consuntivo per il 1999, alla Commissione è risultato che si potessero effettivamente realizzare le stime di cassa attorno ai 3.000 miliardi, così da conseguire il livello di entrata pari a quello indicato dalla legge finanziaria.

In particolare, nel corso dell'audizione dell'11 ottobre, dall'Inpdap si è stimata un'entrata di 2.400 miliardi entro l'anno 2000: 900 miliardi conferiti al fondo immobiliare e 1.500 provenienti dalle dismissioni del programma ordinario. Si è rilevato, in quella stessa occasione, che la vendita dell'intera quota, pari al 25 per cento del patrimonio immobiliare dell'Istituto, costituiva, in partenza, un obiettivo impossibile da raggiungere entro le scadenze previste. Si è aggiunto altresì che entro il primo trimestre del 2001 poteva ritenersi prevedibile la dismissione dell'intera quota di competenza dell'Inpdap, per un valore di 3.000 miliardi.

Successivamente, con nota del 20 dicembre 2000, la Commissione ha sollecitato agli enti pubblici di previdenza informazioni sui ritardi, da più parti segnalati, della procedura di vendita delle unità immobiliari a uso residenziale, originariamente ricomprese nel programma straordinario di dismissioni e poi inserite nel programma ordinario a seguito del decreto interministeriale adottato il 27 settembre 2000 dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro. Al riguardo, l'Inpdap si è riservato di trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione in occasione dell'audizione odierna che deve dunque fare il punto della situazione con un raffronto delle previsioni e delle entrate effettivamente realizzate dall'Istituto. Il Presidente De Luca invita quindi il Presidente dell'Inpdap ad indicare le concrete prospettive di attuazione del programma di alienazione immobiliare regolato dalla procedura e secondo i tempi stabiliti dal ricordato decreto interministeriale del 27 settembre 2000.

Infine – conclude il Presidente – la Commissione sollecita all'Inpdap una stima della consistenza delle minusvalenze che dovrebbero determinarsi per effetto dello scarto tra il valore degli immobili iscritto in bilancio e le entrate effettive, anche a seguito dell'innalzamento della soglia di valore che definisce gli immobili di pregio. Le minusvalenze – va notato – non sono compensabili con l'Irpef per la natura giuridica dell'Istituto, ente pubblico non economico.

Premesso che a conclusione dell'audizione sarà consegnato un documento, ieri esaminato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che, oltre a dare analitico conto della situazione, reca un esame delle cause che hanno rallentato l'operazione di dismissioni, il dottor Familiari, presidente dell'Inpdap, si sofferma a illustrare le diverse procedure di vendita che hanno impegnato l'Istituto.

In primo luogo avverte che il conferimento al fondo immobiliare Alpha – esperienza specifica dell'Inpdap – riguarda un valore stimato di 600 miliardi, da intendersi come valore virtuale per il collocamento dei titoli, rispetto ai 900 miliardi originariamente previsti. Chiarisce che al termine dell'operazione di collocamento sul mercato, prevista per il prossimo mese di marzo, l'entità dell'entrata realizzata dall'Istituto potrà essere superiore ai 600 miliardi, circostanza ipotizzabile atteso il livello allettante del rendimento, il 6 per cento.

A seguito di una richiesta di precisazione del presidente De Luca che osserva come emerga una differenza tra il valore in bilancio che esprime il valore degli acquisti in passato effettuati, e il valore attuale di mercato, inferiore del 25 – 30 per cento, il dottor Familiari fa presente che tale scarto deve, tra l'altro, attribuirsi all'andamento del mercato immobiliare negli anni passati. Dopo aver chiarito che l'operazione di conferimento sarà annullata qualora non si dovesse raggiungere la sottoscrizione di almeno il 60 per cento delle quote o, in alternativa, fosse realizzata una cifra inferiore ai 478 miliardi, nota che l'Istituto ha concluso gli adempimenti di propria competenza e ora procede la società che dovrà essere prossimamente quotata in borsa.

Rilevato, quindi, che per gli immobili restituiti all'Istituto, originariamente inseriti nel programma straordinario, dovrà procedersi a un lavoro aggiuntivo consistente in una nuova valutazione, il dottor Familiari comunica che, per quanto riguarda il piano ordinario, l'Inpdap ha venduto, ad oggi, 1.706 appartamenti per un valore di 390 miliardi e, al 31 dicembre 2000, 1.054 unità immobiliari per un valore di 159 miliardi.

Osservato, in linea generale, come le oggettive difficoltà dell'operazione di dismissioni siano state forse sottovalutate, indica nelle incertezze normative – si pensi da ultimo alla ipotizzata variazione dell'imposta di registro –, nella disomogeneità dei criteri di valutazione adottati dai diversi enti, nella complessità delle lunghe istruttorie bancarie per la concessione dei mutui e nei ritardi nella stesura dei rogiti – esiste una convenzione col notariato, ma l'acquirente ha diritto alla scelta del notaio – taluni ostacoli che hanno impedito una scorrevole attuazione del programma di alienazione immobiliare. È tuttavia importante – prosegue il dottor Familiari – che vi sia una volontà politica di concertazione tra Ministero, Osservatorio e enti al fine di rilanciare l'operazione di vendita che – ricorda – è stata avviata concretamente grazie alla decisione dell'Inpdap di vendere, anche forzando i tempi e le interpretazioni normative, il primo immobile a Roma. Se non si fosse proceduto in quel modo, l'operazione complessiva sarebbe ancora ferma; ora occorre inventare nuovi strumenti allo scopo di accelerare il processo avviato.

Sottolineato poi come non vi siano alternative alla vendita gestita direttamente dagli enti le cui strutture organizzative sono in grado di operare adeguatamente, mentre devono attribuirsi a difficoltà esterne i ritardi registrati – si pensi ai frequenti cambiamenti nelle intenzioni degli acquirenti che spesso costringono a passare dalla vendita in blocco alla vendita frazionata – il dottor Familiari si dichiara in disaccordo con il Coordinatore

dell'Osservatorio secondo il quale si sarebbe dovuto affidare l'incarico di vendere a operatori professionisti.

Ricordato con soddisfazione che, a seguito di un suggerimento formulato dall'Inpdap, la legge finanziaria per il 2001 ha previsto il ricorso alla transazione in caso di morosità, avverte che occorre facilitare il processo d'acquisto definendo un aggiornato quadro di riferimento normativo e operativo. Al riguardo propone una corretta informazione agli inquilini, a seguito di una opportuna concertazione tra Ministero, Osservatorio, enti di previdenza e associazioni di inquilini, alcune misure in grado di eliminare la concorrenza fra cooperative – un fenomeno che oggi determina incertezze tra gli inquilini – con la formulazione di criteri più precisi e vincolanti, ad esempio in tema di vendita prima della scadenza decennale, la fissazione di termini perentori per l'adesione degli inquilini ai soggetti collettivi, una semplificazione delle pratiche per la concessione dei mutui che si faccia anche carico delle condizioni di inquilini a basso reddito e anziani, il coinvolgimento di un maggior numero di istituti bancari e una sistemazione della condizione dei portieri stabilendo il rapporto di lavoro al quale dovrà farsi riferimento.

Il presidente De Luca, rilevato che è emerso dalle audizioni il dato di un valore di mercato inferiore al valore di acquisto degli immobili e inoltre che si determinano minusvalenze anche per effetto dello scarto tra valore di stima e valore realizzato con la vendita, a seguito degli sconti previsti dalla vigente normativa, chiede se si siano verificati ostacoli nel passaggio degli immobili stralciati dal piano straordinario, quali siano i rapporti con l'*advisor* originariamente previsto dal programma straordinario, e se il termine del 1° marzo, fissato dal decreto interministeriale, possa essere rispettato.

Dopo che il dottor Familiari ha chiarito che le minusvalenze in senso tecnico non rivestono particolare rilievo per l'Inpdap, a differenza di quanto avviene per l'Inpdai, fa presente che la differenza, da attribuirsi agli sconti previsti dalla normativa vigente, fra il valore di mercato degli immobili e il valore realizzato con la vendita si stima attorno al 40 per cento, il dottor Simi, direttore generale dell'Istituto, ribadito che il fenomeno delle minusvalenze è concentrato nel fondo immobiliare prevalentemente interessato a edifici non abitativi, conferma che lo scarto di valore al quale ha fatto riferimento il presidente De Luca va attribuito anche al critico andamento del mercato immobiliare negli anni. Nota poi che l'attività dell'*advisor*, previsto dal piano straordinario, è stata impostata secondo logica e finalità diverse da quelle che ispirano il programma ordinario e pertanto gli atti compiuti dall'*advisor* sono inutilizzabili dagli enti che devono procedere a una nuova valutazione degli immobili oggetto di vendita agli inquilini.

Rammentato dal presidente De Luca il vantaggio, per gli acquirenti di immobili ricompresi nel programma straordinario, costituito dal basso livello della base d'asta, che peraltro determina un ulteriore calo del valore degli immobili, il dottor Simi ribadisce che l'operazione di dismis-

sioni immobiliari costituisce un pessimo affare per gli enti e un ottimo affare per gli acquirenti.

Il dottor Familiari, osservato come siano venuti meno i presupposti della straordinarietà, mancando ora l'obiettivo di realizzare, in breve tempo, quella entrata di 3.000 miliardi che avrebbe dovuto assicurare il programma di vendite, che è penalizzante per gli enti, a seguito di una richiesta del presidente De Luca, fa presente che gli inquilini degli immobili di proprietà dell'Inpdap generalmente appartengono a categorie a reddito modesto. Suggerita l'opportunità di ricorrere allo strumento del riscatto dell'alloggio, riconoscendo, all'inquilino che dimostri una permanenza nell'abitazione di alcuni anni, una riduzione del 30 per cento del prezzo d'acquisto, sottolinea le difficoltà dell'Ente di non procedere alla cessione in locazione di immobili, seguendo un indirizzo, pur opportuno, riferito alle unità oggetto di vendita: nella situazione attuale, contrassegnata dalle lentezze prima ricordate nell'attuazione delle dismissioni, l'Inpdap non può continuare a tenere sfitte numerose unità immobiliari.

Il presidente De Luca, dopo aver disposto che il documento consegnato dal dottor Familiari sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta (*Allegato 1*), ringrazia gli odierni interlocutori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

La Commissione prosegue nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il presidente DE LUCA ricorda che le tavole contenenti i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli enti e rilevati sulla base del modello unico di analisi, elaborato dalla Commissione, sono pubblicate in allegato al Resoconto sommario della seduta del 16 novembre 2000.

Il deputato LO PRESTI, relatore per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Enpap) e per l'Ente nazionale assistenza magistrato (Enam), si rimette alle relazioni scritte da allegare al Resoconto della seduta (*Allegato 2* e *Allegato 3*).

Il deputato DUILIO, relatore per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), rinvia anch'egli alla relazione scritta da allegare al Resoconto della seduta. (*Allegato 4*).

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì, 31 gennaio 2001, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: I. Audizione del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare

degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza; II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e giovedì, 1° febbraio 2001, alle ore 14, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO 2

Relazione del deputato Lo Presti

su

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Enpap)

L'Enpap, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 335 del 1995, assicura la tutela previdenziale obbligatoria agli psicologi che svolgono attività autonoma di libera professione. L'Ente ha iniziato l'attività a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento, avvenuta alla fine del 1997.

La Cassa di previdenza Enpap provvede per i suoi iscritti ad erogare le prestazioni previdenziali (IVS) e l'indennità di maternità.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo obbligatorio, del 10 per cento o del 14 per cento del reddito professionale netto da lavoro autonomo, in base alla scelta del singolo iscritto, espressa annualmente. Agli iscritti spetta anche il versamento di un contributo integrativo del 2 per cento dei corrispettivi lordi incassati, ripetibile nei confronti del cliente, destinato alle spese di gestione dell'Ente e alla copertura delle componenti solidaristiche.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

L'Enpap, come gli altri enti previdenziali di più recente costituzione, non eroga ancora prestazioni – con l'esclusione delle indennità di maternità a favore delle aventi diritto – e pertanto ha potuto fornire solo parzialmente i dati richiesti dal modello unico di analisi. L'Ente provvederà ad erogare prestazioni a partire dal 2001, al compimento del periodo di contribuzione minimo di 5 anni.

Con riferimento alla gestione finanziaria, il saldo complessivo fra le entrate e le uscite, misurato secondo lo schema della rilevazione dei flussi di cassa, risulta positivo per un totale di 45,3 miliardi; tale risultato è da attribuire totalmente alla parte in conto corrente, in attivo per 47,7 miliardi, mentre il saldo in conto capitale (-2,4 miliardi) presenta pagamenti (in massima parte acquisto di valori mobiliari) per poco meno di 71 miliardi, a fronte di incassi pari a 68 miliardi.

Quanto alla gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, come si è già detto, l'Ente provvederà ad erogare le prime prestazioni pensionistiche a partire dal 2001. Per il 1999 si rilevano en-

trate contributive per 31,4 miliardi a fronte di una spesa per prestazioni ancora pari a zero. Gli assicurati nel 1999 sono 13.042, con un incremento su base annua dell'11 per cento circa, doppio rispetto a quello dei nuovi iscritti all'Ordine. Le stesse entrate contributive mostrano un incremento su base annua pari a circa il 18 per cento.

In riferimento alle indennità di maternità, uniche prestazioni che vengono già erogate, si registrano 234 prestazioni nel 1999, per una spesa pari a circa 2 miliardi a fronte di entrate per 1,6 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate sulla spesa, specifico della gestione maternità, negativo e pari a 0,83. A tale proposito va segnalato l'alto tasso di femminilizzazione della professione, con circa i due terzi degli iscritti di sesso femminile.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

L'Enpap non possiede, al momento, un patrimonio immobiliare, ma gli organi statutari si sono orientati verso l'acquisto di un immobile da adibire a sede, al fine di risparmiare sulla voce di spesa, destinata al canone di locazione, attualmente sostenuta, e di realizzare un opportuno investimento.

L'Ente detiene valori mobiliari per poco meno di 111 miliardi, con un elevata quota di liquidità (64 per cento) dovuta alla dismissione di attività finanziarie, effettuata alla fine del 1999, allo scopo di realizzare nuovi investimenti all'inizio dell'anno 2000. Il rendimento complessivo del patrimonio mobiliare è stato pari a 2,3 miliardi nel 1999, al di sotto della rivalutazione fissata per i montanti contributivi nello stesso anno. Per l'anno 2000 l'Ente ha provveduto ad affidare in gestione a una Società d'intermediazione il proprio patrimonio mobiliare.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale - Riserve

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, evidenzia un avanzo di 1,5 miliardi nel 1999.

La situazione patrimoniale generale presenta, per il 1999, un avanzo di 15 miliardi destinato a patrimonio netto.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Poche considerazioni si possono ancora trarre circa l'efficienza della gestione a causa della «giovane età» dell'Ente. I costi di gestione risultano

fortemente incrementati rispetto al 1998, passando da 1,4 miliardi a 2,9 miliardi nel 1999. In particolare è da segnalare il consistente incremento della spesa per il personale in servizio, che dalle 4 unità del 1998 è passato a 9 nel 1999, e quello a carico della spesa per beni, servizi e immobilizzazioni tecniche dovuta principalmente alla decisione di dotarsi di un proprio sistema informatico autonomo, con la conseguente necessità di investimenti. Un simile andamento dei costi è il risultato dell'attività fondativa. Tali costi rappresentano, nel 1999, il 40 per cento dell'introito derivante dalla contribuzione integrativa, risultando in linea con l'obiettivo indicato di contenimento delle spese di gestione entro la percentuale del 50 per cento di tale contribuzione.

Osservazioni conclusive

L'Ente, come osservato più volte, erogherà prestazioni a partire dal 2001. Al momento non è pertanto possibile sviluppare alcuna considerazione né sugli equilibri della gestione tipica entrate contributive-prestazioni istituzionali, né tantomeno sulla efficienza della gestione. A tal proposito va segnalata la necessità che si proceda, da parte dell'Ente, alla predisposizione del primo bilancio tecnico, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996).

Si può solo osservare che la gestione maternità presenta, nel 1999, un coefficiente di copertura delle entrate sulle spese inferiore all'unità (0,83) e che pertanto, dato l'alto tasso di femminilizzazione della professione, potrebbe richiedere nel breve periodo un adeguamento del contributo richiesto.

Come si è già osservato, agli iscritti è data la possibilità di modulare l'entità del contributo soggettivo in relazione all'andamento della propria attività professionale (al 10 per cento o al 14 per cento); mentre il contributo integrativo resta pari al 2 per cento dei corrispettivi lordi incassati. La pensione di vecchiaia viene erogata agli iscritti al raggiungimento dei 65 anni di età. L'importo di tale pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all'età. Il montante contributivo individuale è annualmente incrementato a un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale.

È istituito infine un Fondo di riserva, cui sono imputate le differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti dagli investimenti finanziari e la capitalizzazione accreditata sui conti individuali.

Qualora il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore al tasso di capitalizzazione fissato, il Consiglio di amministrazione provvederà ad adottare i provvedimenti necessari a riequilibrare la gestione, anche con l'elevamento dell'aliquota contributiva.

ALLEGATO 3

Relazione del deputato Lo Presti

su

Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM)

L'Ente Nazionale Assistenza Magistrale opera esclusivamente nel settore delle prestazioni per attività sociali con erogazione di credito e sovvenzioni straordinarie, con l'assegnazione ai propri assistiti di borse e assegni di studio e la fruizione di soggiorni, case di riposo, convitti. Alle prestazioni dell'Enam hanno diritto i docenti e i direttori didattici delle scuole elementari e materne statali che sono iscritti d'ufficio.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 sono indicate le risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza, si registra un saldo complessivo, nell'esercizio 1999, di 90 miliardi, mentre non è stato fornito alcun dato in ordine alla gestione finanziaria di cassa.

Alla tavola 3 sono riportati gli indicatori di equilibrio finanziario desumibili dal rapporto tra entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali. Osservato che l'analisi si riferisce alla sola voce complessiva «Altre prestazioni» per attività sociali, data la natura e l'oggetto dell'attività dell'Ente, si registra, per il 1999, un saldo positivo tra entrate contributive e oneri per prestazioni pari a 17 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alle uscite, pari a 1,36. Rispetto alla gestione precedente si è in presenza di un decremento del saldo attivo, e dell'indice di copertura finanziaria: infatti, i valori nel 1998 erano, rispettivamente, 26 miliardi (saldo) e 1,79 (indice di copertura).

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate esclusivamente le risultanze del valore catastale degli immobili strumentali adibiti ad usi diretti per un valore complessivo di 60 miliardi e 335 milioni.

Dalla tavola 8 si rileva che l'Ente non possiede valori mobiliari.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale - Riserve

Nella tavola 9 si analizzano le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, presenta un andamento crescente. Infatti, per gli anni 1997-1999, il risultato passa dai 6 miliardi nel 1997, ai 18 miliardi nel 1998 e ai 29 miliardi nel 1999.

La situazione patrimoniale generale registra un avanzo patrimoniale netto di 145 miliardi per il 1999, con un incremento di 11 miliardi rispetto al 1998.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tav. 10), l'unico dato disponibile è quello del costo del personale in servizio che, per l'anno 1999, ammonta a 6 miliardi e 385 milioni, con una flessione, rispetto al 1998, di 1 miliardo e 520 milioni.

Quanto alla gestione del personale in servizio (tav. 11), si nota che, rispetto ad un organico di 130 unità, hanno operato in effetti, nel 1999, 64 unità, con un indice di occupazione pari allo 0,49, ai valori medi degli altri enti monitorati.

L'Enam non ha compilato né il prospetto relativo alla gestione delle pratiche e dei ricorsi né quello relativo alla gestione dei crediti contributivi (tavv. 12 e 13) dal momento che l'Ente eroga esclusivamente prestazioni per attività sociali.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni emerge, per il periodo in esame, un saldo positivo, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle spese superiore all'unità.

Non sono disponibili ulteriori informazioni circa il rapporto demografico numero assicurati-numero prestazioni.

Si auspica, in conclusione, il continuo controllo dei fattori demografici unitamente ai meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO 4

Relazione del deputato Duilio

su

Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema)

L'Ipersema provvede all'erogazione di prestazioni volte ad indennizzare il lavoratore in relazione ad una riduzione della capacità di lavoro in seguito ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali nell'ambito del settore marittimo.

L'Ente, istituito dal decreto legislativo n. 479 del 1994, a seguito della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 537 del 1993 per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, opera in sostituzione delle preesistenti Casse marittime.

Le prestazioni risultano costituite dalle rendite per inabilità permanente e ai superstiti e dalle indennità di inabilità temporanea.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione delle entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione finanziaria (di competenza e di cassa), il risultato complessivo, determinato in base al saldo per entrate e uscite di parte corrente e in conto capitale, risulta negativo (- 39 miliardi).

Tuttavia si segnala che, mentre il saldo di competenza presenta un dato negativo di 11 miliardi, il saldo complessivo di cassa è positivo per 50 miliardi.

Quanto alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 indica, relativamente al 1999, un saldo per le prestazioni previdenziali pari a 22 miliardi, mentre, per le altre prestazioni, un saldo negativo di 15 miliardi, con un coefficiente di copertura delle prestazioni previdenziali pari a 1,13.

Va altresì notato che, rispetto all'esercizio precedente, il numero di assicurati si è incrementato di 200 unità (sono 79.200 nel 1999) e il numero di prestazioni è rimasto pressoché invariato, pari a 5.359.

Dal punto di vista delle variabili demografiche, risulta che nel biennio 1998-1999, il rapporto numero assicurati-numero prestazioni è invariato, pari a 14,8.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

L'Ente possiede immobili da reddito locati a terzi e immobili strumentali adibiti ad uso diretto.

Il reddito derivante dagli immobili locati a terzi, per il 1999, è stato di 8 miliardi e 585 milioni (lordo) e di -92 milioni (netto); i rendimenti sono del 7,11 per cento sul valore in bilancio al lordo e negativi (-0,08 per cento) sul valore in bilancio al netto. Per gli immobili strumentali adibiti ad usi diretti il rendimento lordo sul valore in bilancio è pari al 6,96 per cento e quello netto è pari al 2,65 per cento.

Complessivamente, nel periodo considerato, la redditività netta del patrimonio immobiliare risulta decrescente passando dall'1,16 per cento del valore in bilancio nel 1995 allo 0,67 nel 1999. La gestione del patrimonio immobiliare risulta particolarmente gravosa per l'Ente, dal momento che le spese di gestione che rappresentavano nel 1995 il 75 per cento delle entrate derivanti da tale patrimonio, salgono all'85 per cento nel 1998 e superano il 100 per cento nel 1999.

L'Ente possiede valori di natura mobiliare costituiti principalmente da titoli di Stato e obbligazioni bancarie. L'entità di tale patrimonio appare, negli anni tra il 1995 e il 1997, in progressiva diminuzione, così come il rendimento. Per il biennio 1998-99 l'Ente non ha fornito dati aggiornati (tav. B).

SEZIONE III

Situazione patrimoniale - Riserve

Nella tavola 9 sono esaminate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica) si annulla nel 1998 e nel 1999 (era pari a 4 miliardi nel 1997).

Quanto alla situazione patrimoniale generale, si registra un avanzo netto che passa, tuttavia, da 286 miliardi nel 1998 a 263 miliardi nel 1999.

Le riserve obbligatorie presentano un andamento oscillante (da 295 miliardi nel 1997 a 214 miliardi nel 1998 a 227 miliardi nel 1999).

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

L'efficienza operativa e produttiva dell'Ente si desume dalle informazioni contenute nelle tavole 10-14.

I costi lordi di gestione, direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente, subiscono, nel 1999, un decremento di 2 miliardi e 581

milioni. Si riducono i costi relativi al personale in quiescenza che, da 2 miliardi e 19 milioni del 1998, passano a 608 milioni nel 1999. Restano costanti tutti gli altri costi di gestione.

Con riferimento agli indicatori di efficienza operativa e produttiva dell'Istituto, si considera l'andamento dell'indice di costo amministrativo (tav. 10) e dell'indice di produttività (tav. 11). Il primo indice, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, è in diminuzione, rispetto al passato, anche se resta elevato, collocandosi su valori superiori a quelli registrati da tutti gli altri Enti esaminati.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, sia pure su valori molto contenuti se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli enti monitorati, presenta valori crescenti nel tempo.

Per quanto concerne la gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni, dall'esame della tavola 12 risulta che il numero delle pratiche definite in ciascun anno del periodo è esattamente uguale al numero di quelle pervenute.

Quanto ai ricorsi, si osserva che il grado di evasione è inferiore all'unità, infatti nel 1999 il dato è pari a 0,68, peraltro inferiore rispetto al 1998 (0,95). Tale valore è inoltre inferiore a quello medio calcolato per l'insieme degli Enti monitorati.

Nel settore della gestione dei crediti (tav. 13), si registra una diminuzione dei contributi recuperati su base annua rispetto al dato del 1998. Da notare che la quota più consistente si riferisce ai recuperi per attività diretta dell'Ente (90 per cento). L'Ente evidenzia comunque un buon livello di crediti contributivi recuperati (66,5 per cento sui crediti in bilancio nel 1999), rispetto al valore medio del complesso degli enti (57 per cento).

Infine, i tempi di liquidazione delle prestazioni risultano inferiori ai valori medi calcolati per il complesso degli enti esaminati, sia per quanto riguarda le pensioni IVS in termini di trattamenti per invalidità (90 giorni nel 1999), sia per quanto riguarda i trattamenti temporanei (30 giorni).

Osservazioni conclusive

Se, in ragione dei dati degli anni precedenti si poteva pensare a un peggioramento della gestione, risulta invece un sostanziale equilibrio finanziario.

In particolare, con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, si osserva un miglioramento del saldo tra entrate e uscite, con un coefficiente di copertura che passa da un valore negativo nel 1998 (pari a 0,86) ad un valore di poco superiore all'unità nel 1999 (1,13). Questo favorevole andamento è in parte da attribuire alla lieve ripresa del numero di assicurati che, dopo anni di costante diminuzione, riprende a crescere nel 1998 e nel 1999.

In riferimento allo «stato di salute» dell'Ipsema vanno segnalati gli scarsi rendimenti del patrimonio immobiliare e la mancanza di informazioni circa quello mobiliare.

Dal punto di vista della gestione, l'Istituto ha provveduto a migliorare e a rendere più efficiente la struttura, sia in termini di riduzione dei costi che in termini di recupero di entrate finanziarie, nonostante il settore marittimo versi in situazione di difficoltà.

Resta tuttavia necessario, al di là degli sforzi compiuti dall'Ipsema, il continuo controllo di fattori che determinano il funzionamento del sistema, ovvero quello demografico e quello della dinamica tra entrate-uscite, al fine di assicurare efficienza e ottimizzazione della gestione finanziaria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Willer Bordon, ministro dell'ambiente

Massimo SCALIA, *presidente*, domanda innanzitutto al ministro di fornire un quadro complessivo dello stato di attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997; chiede anche di avere informazioni aggiornate sulle caratteristiche connesse ai sistemi di certificazione ambientale, nonché sul ruolo che si intende assegnare all'ANPA nel prossimo futuro, anche in rapporto alla riforma del Ministero dell'ambiente.

Willer BORDON, *ministro dell'ambiente*, reputa necessario un collegamento costante con il Parlamento ed in particolare con la Commissione, che nella sua attività, in questa e nella passata legislatura, ha affrontato con competenza diverse tematiche inerenti al settore ambientale: se sarà ritenuto opportuno, si dichiara disponibile a completare le problematiche affrontate nell'odierna seduta in un'audizione da tenersi nelle prossime settimane.

Osserva che il «decreto Ronchi» costituisce una vera e propria legge di settore che supera, abrogandole, le precedenti disposizioni e quindi im-

pone l'emanazione di nuove norme attuative; la risistemazione organica dell'intera materia attinente alla gestione dei rifiuti è un'operazione complessa, che ha talvolta creato lacune e discontinuità di comportamenti.

Cita dettagliatamente i decreti ministeriali finora emanati in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché le norme complementari finora predisposte; si sofferma in seguito sul decreto ministeriale n. 471 del 1999, che ha reso operativa la disciplina sulla bonifica dei siti inquinati, con i successivi decreti di perimetrazione dei quattordici siti di interesse nazionale inclusi nel provvedimento.

Rileva che è stata avviata l'istruttoria di tutti gli interventi di interesse nazionale previsti nella legge n. 426 del 1998, ad eccezione di quelli relativi alle due aree della Campania, Napoli orientale e litorale domizioletto-flegreo, per le quali non sono stati ancora presentati i piani di caratterizzazione.

Elenca poi dettagliatamente i piani ed i progetti di bonifica e ripristino ambientale relativi ai siti di Venezia-Porto Marghera, Gela e Priolo, Manfredonia, Cengio-Saliceto, Balangero, Pitelli e Casale Monferrato; in relazione all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, precisa il contenuto delle delibere e delle direttive emanate dal comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

In ordine a quanto testè riferito, considerando la notevole complessità della materia, giudica sufficiente il contenuto delle disposizioni finora varate.

Un importante risultato positivo è rappresentato dallo sviluppo del sistema di recupero degli imballaggi, la cui raccolta nel 2000 ha raggiunto i 4,2 milioni di tonnellate: ciò consentirà la distribuzione di circa 160 miliardi ai comuni convenzionati con il CONAI, che ha attivato circa mille accordi con più di quattromila comuni, che rappresentano oltre 43 milioni di cittadini. Inoltre, il recente accordo con l'Unione delle province italiane permette di superare gli attuali ostacoli per la gestione della raccolta differenziata nelle aree con scarsa presenza abitativa.

Quanto ai rifiuti speciali, le cui politiche di gestione coinvolgono la qualità dei processi produttivi, ricorda che l'azione ministeriale si è indirizzata a favorire la predisposizione di accordi di programma e la diffusione delle procedure di certificazione ambientale: si è registrato il massimo impegno per giungere alla stipula di accordi che consentissero alle imprese di operare in campi specifici con agevolazioni procedurali ed economiche, per conseguire obiettivi significativi di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Deve anche rilevare che non si sono conseguiti risultati proporzionali all'impegno profuso, a causa delle difficoltà incontrate nella determinazione di condizioni atte a stimolare il settore, in coerenza con gli enunciati delle direttive europee; cita gli accordi di programma già stipulati.

Sottolinea che il Ministero dell'ambiente ha operato nella convinzione che la diffusione degli strumenti di certificazione ambientale, basati sull'adesione volontaria dei produttori e degli altri soggetti interessati, possa rappresentare uno stimolo per la riduzione della quantità, pericolo-

sità ed eterogeneità dei rifiuti speciali, con forme più accettabili di trattamento e smaltimento. Tali strumenti sono di sistema, come EMAS e ISO 14001, e di prodotto, come Ecolabel ed il futuro marchio ecologico nazionale.

Ritenuto che attualmente le conseguenze sull'ambiente dell'applicazione di tali strumenti non siano ancora prevedibili, ricorda che essi hanno registrato una crescita significativa nel 2000, grazie all'attività della sezione Ecolabel, dell'ANPA e del Ministero dell'ambiente; sta sicuramente crescendo la sensibilità del settore industriale alle tematiche della sostenibilità ambientale, nonché l'attenzione degli organismi locali e delle autorità di controllo. Nei prossimi mesi, il Ministero dell'ambiente si adopererà per favorire l'interesse delle imprese, in particolare circa la qualità dei prodotti, che riguarda naturalmente anche i cittadini nella loro veste di consumatori.

Fa presente che, allo scopo di accelerare ulteriormente la completa attuazione del «decreto Ronchi», intende promuovere fra breve la costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare uno schema di provvedimento contenente tutte le norme tecniche e regolamentari ancora mancanti: si sofferma dettagliatamente sui provvedimenti in via di predisposizione.

Consegna alla Presidenza alcuni allegati riguardanti gli accordi di programma in preparazione, le notizie relative allo stato di attuazione di EMAS ed Ecolabel, nonché informazioni sul programma nazionale di bonifica.

Concludendo dà conto dei recenti orientamenti governativi in merito alla riforma del Ministero dell'ambiente e dell'ANPA, precisando che la Presidenza del Consiglio ed il Ministero della funzione pubblica stanno intensificando gli sforzi per giungere in tempi ravvicinati ad un risultato concreto: è necessario che, in materia di territorio e di ambiente, si proceda urgentemente all'omogeneizzazione delle competenze, attualmente ripartite in maniera disorganica.

Giuseppe SPECCHIA (AN) ritiene certamente necessario svolgere una riflessione sullo stato di attuazione del «decreto Ronchi», a circa quattro anni dalla sua emanazione: sono infatti ancora da approvare ben diciotto decreti attuativi, con ciò facilitando l'azione di chi intende continuare ad operare eludendo la normativa in materia di rifiuti.

Facendo riferimento al documento sul commissariamento approvato dalla Commissione il 21 dicembre scorso, sottolinea la gravità della situazione in Campania ed in Puglia, nonostante che tali regioni siano commissariate ormai da molti anni: è quindi necessario procedere con la massima urgenza per sistemare le situazioni rivelatesi più allarmanti, per poi tornare alla normalità delle gestioni.

Si sofferma sulle caratteristiche della gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, nonché su quella delle province di Brindisi e di Foggia. Per quanto riguarda l'ENEL di Brindisi, osserva che il Ministero dell'ambiente deve assicurare una presenza significativa *in loco*, riguardo allo

smaltimento dei fanghi e dei gessi, agli scarichi a mare ed al complessivo risanamento ambientale.

Concludendo chiede notizie sui programmi dell'ENEL in relazione all'utilizzo dell'*oremulsion*, olio combustibile di bassa qualità, ed alla ventilata costituzione di società miste nel settore.

Massimo SCALIA, *presidente*, si associa alle considerazioni testè svolte sullo smaltimento dei rifiuti nell'area di Brindisi ed auspica che il Ministero dell'ambiente promuova in breve tempo un capillare monitoraggio ambientale; ritiene che l'ENEL debba far conoscere con urgenza i programmi predisposti in ordine all'utilizzo dell'*oremulsion*.

Ringrazia il ministro Bordon per le notizie dettagliate fornite nell'odierna seduta, che potranno essere integrate in un'audizione da tenersi nelle prossime settimane.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 1 febbraio 2001, alle ore 13.30, per iniziare l'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento di rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati, di cui è relatore il senatore Asciutti, nonché della proposta di relazione sulla Toscana e sull'Umbria, di cui è relatore il senatore Iuliano; proseguirà anche l'esame della proposta di relazione sul Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia, di cui sono relatori i deputati Copercini e Marengo.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

53^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Petrucci, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(1137-3950-B) Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battafarano ed altri; Pizzinato ed altri e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

